

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

141ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 7 GIUGNO 1977

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domande all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Pag. 6128

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (21 giugno - 1° luglio 1977)

PRESIDENTE 6131

CONGEDI 6127

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenza 6128

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 6128

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 6127

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente Pag. 6128

Trasmissione dalla Camera dei deputati 6127

Seguito della discussione:

« Norme sull'interruzione della gravidanza » (483), d'iniziativa dei deputati Faccio Adele ed altri; Magnani Noya Maria ed altri; Bozzi ed altri; Righetti ed altri; Bonino Emma ed altri; Fabbri Seroni Adriana ed altri; Agnelli Susanna ed altri; Corvisieri e Pinto; Pratesi ed altri; Piccoli ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e per l'affidamento preadottivo dei neonati » (515), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri.

Approvazione di proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 483:

PRESIDENTE 6133 e *passim*
ABBADESSA (*Misto-MSI-DN*) 6155
BALBO (*Misto-PLI*) 6159

141^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 GIUGNO 1977

BONIFACIO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	Pag. 6140
CARRARO (DC)	6133
CIPPELLINI (PSI)	6158
MAFFIOLETTI (PCI)	6142
MANCINO (DC)	6159
MASULLO (Sin. Ind.)	6146
NENCIONI (DN-CD)	6149
OCCHIPINTI (PSDI)	6140
PLEBE (DN-CD-Ind.)	6150
TEDESCO TATÒ Giglia (PCI), <i>relatore</i>	6138
VENANZETTI (PRI)	6145

Sul risultato della votazione a scrutinio segreto:

PRESIDENTE	6164
Votazione a scrutinio segreto	6162, 6164, 6165

INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 6165
Da svolgere in Commissione	6167

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1977	6168
----------------------------	------

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione	6128
-----------------------------	------

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

(dal 21 giugno 1977 all'inizio delle ferie estive)	6129
--	------

SUL CALENDARIO DEI LAVORI

PRESIDENTE	6165
------------	------

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

PAZIENZA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 3 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Polli per giorni 15, Gronchi per giorni 15, Franco per giorni 4.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati CHIARANTE ed altri; TESINI Giancarlo ed altri. — « Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (738);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con n. 3 Allegati, un Protocollo finale e n. 6 Protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 » (739);

« Ratifica ed esecuzione del quinto Accordo sullo stagno, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975 » (740);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori

di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974 » (741);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975 » (742);

« Ratifica del Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano e adesione al Protocollo di proroga della Convenzione per l'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, adottati a Washington il 2 aprile 1974, e loro esecuzione » (743);

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 » (744);

Deputati RIZ ed altri. — « Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia » (745).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimen-

ti militari di pena » (705), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Adesione alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione » (630), previ pareri della 9ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

POLLASTRELLI ed altri. — « Principi generali in materia di artigianato » (657), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio annunciate nella seduta del 27 maggio 1977 — *Doc. IV, n. 33 e Doc. IV, n. 34* — sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di sentenza trasmessa dalla Corte costituzionale

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 2 giugno 1977, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'articolo 2, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Sentenza n. 105 del 24 maggio 1977 (*Doc. VII, n. 44*).

Il predetto documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1975 (*Doc. XV, n. 41*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di trasmissione di risoluzione approvata dal Parlamento europeo

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvato da quell'Assemblea, concernente la Conferenza sul diritto del mare e sulle sue conseguenze per la Comunità europea.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 giugno 1977
all'inizio delle ferie estive**

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del Rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — il seguente programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 giugno 1977 all'inizio delle ferie estive:

- | | |
|--|--|
| — Disegno di legge n. 665 (con i connessi disegni di legge nn. 94 e 220). — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta in ordine alla fuga di sostanze tossiche avvenuta nello stabilimento ICMESA in provincia di Milano (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>). | Camera dei deputati - scade il 13 luglio 1977). |
| — Disegno di legge n. 702. — Aumento degli stanziamenti per l'edilizia degli istituti di prevenzione e pena (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>). | — Disegno di legge n. 211-B. — Provvedimenti per la riconversione e la ristrutturazione industriale (<i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>). |
| — Disegno di legge n. 694. — Norme per la concessione del premio per l'estirpazione di peri e meli. | — Disegno di legge n. 465. — Disciplina delle locazioni degli immobili urbani. |
| — Disegno di legge n. 391. — Normativa organica per i profughi (<i>dalla sede redigente, per la sola votazione finale</i>). | — Disegno di legge n. 728. — Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>). |
| — Disegno di legge n. 693. — Estensione alle imprese commerciali e alle imprese alberghiere delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. | — Disegno di legge n. 684. — Adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive CEE (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente, per la sola votazione finale</i>). |
| — Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1977, n. 186, recante revisione generale dei prezzi dei medicinali (<i>presentato alla</i> | — Disegno di legge n. 379. — Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta. |
| | — Disegno di legge n. 461. — Istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali. |

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 588. — Aumento della partecipazione dell'Italia al capitale della BEI. — Disegni di legge nn. 544, 363 e 561. — Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli. — Disegno di legge n. 673. — Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sugli interventi per la Valle del Belice (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>). — Disegno di legge n. 701. — Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>). — Disegno di legge n. 720. — Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>). — Disegno di legge n. 723. — Norme sul personale delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero. — Disegno di legge n. 575. — Nuove norme in materia di occupazione. — Disegno di legge n. 663 (ed altri connessi). — Riforma dell'Università. | <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 296. — Norme integrative sull'esercizio del diritto di prelievo in materia di proprietà diretto-coltivatrice. — Disegni di legge nn. 282, 317 e 339. — Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). — Disegno di legge n. 460. — Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni. — Disegno di legge n. 224. — Revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali nel Trentino-Alto Adige. — Comunicazioni del Governo concernenti la revisione del Concordato. — <i>Doc. VIII</i>, nn. 1 e 2. — Bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1977 e rendiconto per l'anno finanziario 1975. — <i>Doc. XIX</i>, nn. 2 e 2-bis. — Relazioni del Governo sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1976. — Ratifiche di accordi internazionali. — Autorizzazioni a procedere in giudizio. — Mozioni. — Interpellanze e interrogazioni. |
|--|--|

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del secondo comma del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 giugno al 1° luglio 1977

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 giugno al 1° luglio 1977.

Devo spiegare al riguardo che la prossima settimana non si terranno lavori in Aula: la settimana sarà dedicata tutta ai lavori delle Commissioni per consentire alle Commissioni stesse di presentare in Aula, nelle settimane successive, parte dei provvedimenti che sono stati ricordati nel programma. Aggiungo poi che altre due ragioni hanno consigliato di non tenere seduta in Aula nel-

la prossima settimana, e sono le seguenti: il fatto che circa metà della Commissione finanze e tesoro è impegnata in visite alle Borse estere, nell'espletamento di una indagine conoscitiva; inoltre una buona parte di senatori dovrà essere presente alle sedute del Parlamento europeo, nella prossima settimana particolarmente importanti: continuando nella tradizione, che è stata iniziata da mesi, di lasciare disponibili, per quanto riguarda i lavori in Aula, ai senatori che fanno parte del Parlamento europeo i periodi in cui quest'ultimo tiene le sue sedute, anche questa volta così è stato deciso.

Di conseguenza la prima seduta della ripresa avrà luogo il 21 giugno alle ore 17.

Martedì 21 giugno (*pomeridiana*)
(h. 17)

— Interrogazioni.

Mercoledì 22 » (*pomeridiana*)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)

— Disegno di legge n. 665 (con i connessi disegni di legge nn. 94 e 220). — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta in ordine alla fuga di sostanze tossiche avvenuta nello stabilimento ICMESA in provincia di Milano (*) (*approvato dalla Camera dei deputati*).

Giovedì 23 » (*pomeridiana*)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)

— Disegno di legge n. 702. — Aumento degli stanziamenti per l'edilizia degli istituti di prevenzione e pena (*approvato dalla Camera dei deputati*).

Venerdì 24 » (*antimeridiana*)
(h. 10)

— Disegno di legge n. 694. — Norme per la concessione del premio per l'estirpazione di peri e meli.

— Disegno di legge n. 391. — Normativa organica per i profughi (*dalla sede redigente, per la sola votazione finale*).

Martedì	28 giugno	(pomeridiana)	— Interrogazioni.
		(h. 17)	
Mercoledì	29 »	(pomeridiana)	— Disegno di legge n. 693. — Estensione alle imprese commerciali e alle imprese alberghiere delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.
		(h. 17)	
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			— Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1977, n. 186, recante revisione generale dei prezzi dei medicinali (<i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 13 luglio 1977</i>).
Giovedì	30 »	(pomeridiana)	— Disegno di legge n. 211-B. — Provvedimenti per la riconversione e ristrutturazione industriale (<i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>).
		(h. 17)	
Venerdì	1° luglio	(antimeridiana)	— Disegno di legge n. 465. — Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.
		(h. 10)	— Ratifiche di accordi internazionali.

N. B. — *Nel periodo considerato potrebbe aver luogo un dibattito sui problemi dell'ordine pubblico (anche con l'inserimento nel calendario della mozione n. 9) qualora il Presidente del Consiglio rendesse al Senato le preannunciate dichiarazioni sull'argomento. Per lo svolgimento di tale dibattito, così come per l'espletamento dell'attività legislativa specificata nel calendario, potranno, pertanto, essere tenute, se del caso, una o più sedute supplementari, oltre quelle previste.*

(*) *Il disegno di legge concernente l'inchiesta sull'ICMESA potrà essere eventualmente inserito, come ultimo argomento, nel calendario dei lavori dal 7 al 9 giugno — prevedendo, se del caso, una seduta antimeridiana per venerdì 10 giugno — se ciò si renderà possibile con riferimento al tempo occorrente per la conclusione dell'esame del disegno di legge concernente l'interruzione della gravidanza.*

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Norme sull'interruzione della gravidanza** » (483), d'iniziativa dei deputati **Faccio Adele ed altri; Magnani Noya Maria ed altri; Bozzi ed altri; Righetti ed altri; Bonino Emma ed altri; Fabbri Seroni Adriana ed altri; Agnelli Susanna ed altri; Corvisieri e Pinto; Pratesi ed altri; Piccoli ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « **Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e per l'affidamento preadottivo dei neonati** » (515), d'iniziativa dei senatori **Bartolomei ed altri**

Approvazione di proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 483

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Norme sull'interruzione della gravidanza** », d'iniziativa dei deputati **Faccio Adele ed altri; Magnani Noya Maria ed altri; Bozzi ed altri; Righetti ed altri; Bonino Emma ed altri; Fabbri Seroni Adriana ed altri; Agnelli Susanna ed altri; Corvisieri e Pinto; Pratesi ed altri; Piccoli ed altri**, già approvato dalla Camera dei deputati e: « **Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e per l'affidamento preadottivo dei neonati** », d'iniziativa del senatore **Bartolomei** e di altri senatori.

Comunico che, a norma dell'articolo 96 del Regolamento, è stata presentata una proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 483. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A, segretario:

I sottoscritti,

rilevato che il disegno di legge recante « **Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza** » è nel suo complesso ed in singole norme contrario ai principi essenziali della Costituzione, per la grave vanificazione dei

diritti inviolabili della persona e dei principi di solidarietà umana da essi derivanti, nonché alle norme sulla famiglia, compromettendo l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi;

considerato altresì che gli articoli contenenti riferimenti alla potestà dei genitori, all'esercizio di taluni diritti delle minorenni, alla potestà della donna di disporre del prodotto del concepimento in contrasto tra l'altro con i diritti ed i doveri spettanti al padre, nonché con le norme del diritto successorio rappresentano una seria alterazione del nostro ordinamento,

chiedono che non si passi all'esame degli articoli.

9.483.2 **CARRARO, BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO, DE CAROLIS, ASSIRELLI, CACCHIOLI, BALDI, CARBONI, CAROLLO, COLOMBO Vittorino (V.), REBECCHINI, RIZZO, ROSI Gian Pietro Emilio, SIGNORELLO, BOMPIANI, COCO**

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, presentata anche a nome dei colleghi del mio Gruppo e che è stata testè letta, si fonda sostanzialmente su un triplice ordine di ragioni. Essa inoltre si basa su ragioni squisitamente tecniche, e chiedo scusa in anticipo se la mia illustrazione dovrà conseguentemente svolgersi su un piano tecnico.

La prima ragione che ci ha indotto a chiedere il non passaggio all'esame degli articoli consiste nel fatto che il testo di questo disegno di legge e la discussione che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi ci hanno fatto intendere che il suo spirito informatore, il grave sovvertimento che esso porterebbe nel nostro ordinamento giuridico, costituzionale e ordinario, le contraddizioni intrinseche allo stesso disegno di legge non potrebbero essere sanati o modificati in questa sede.

Comincerò dall'ultima delle ragioni indicate: la intrinseca contraddittorietà di talune disposizioni del disegno di legge.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla circostanza che questo progetto di testo legislativo consente alla donna interdetta per infermità di mente e di conseguenza incapace di intendere e di volere di chiedere l'attuazione dell'aborto sia pure con l'assenso del tutore. Vedremo poi come questo discorso dell'intervento della donna e del tutore e del non necessario intervento del marito possa andar d'accordo col nostro sistema, poichè anche su questo vorremmo avere qualche chiarimento che la discussione generale non ci ha dato e che in Commissione non abbiamo ricevuto.

Vorremmo richiamare l'attenzione sul fatto che l'interdetta per infermità di mente, incapace di intendere e di volere, che appunto perchè tale non può dare il suo consenso all'aborto, è tuttavia abilitata dalla legge a chiedere l'aborto. Però l'articolo 18 dello stesso progetto legislativo prevede che chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con una pena che va da quattro a otto anni di reclusione. Il legislatore in sostanza può far tutto, come può far tutto, dicono i processualisti, la cosa giudicata: *aequat quadrata rotundis*. Ma se assumiamo che il soggetto che chiede l'aborto è incapace di intendere e di volere e può chiederlo legittimamente, vorremmo sapere poi qual è la sorte di quel medico che non avendo il consenso valido della donna — perchè non mi direte che il consenso di chi è incapace di intendere e di volere sia un consenso che possa essere positivamente ritenuto tale — si trova da un lato, in virtù dell'articolo 14, legittimato a operare l'aborto e dall'altro, sulla base dell'articolo 18, poichè opera l'aborto su donna non consenziente, corre il rischio di una condanna da 4 a 8 anni di reclusione.

Sempre risalendo dalla fine al principio, c'è la contraddittorietà (che purtroppo fa cadere il legislatore nel ridicolo) contenuta nel secondo comma dell'articolo 13. Proclama solennemente quest'articolo (tutta la legge e così: prima fa la solenne proclamazione di un principio e subito dopo dice tutto il

contrario di quel che nel principio è enunciato), al secondo comma: « Se la donna è di età inferiore ai 16 anni per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela ». In una prospettiva abortista si capisce che questo è un discorso ragionevole. Ma subito dopo l'articolo aggiunge che tuttavia se chi ha la potestà o la tutela non dà l'assenso la donna può abortire lo stesso. Nell'ultimo comma dell'articolo 13 è detto che se la donna di età inferiore ai 16 anni vuole abortire dopo i tre mesi di gravidanza si applicano le norme dell'articolo 7, « indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela ».

Ancora contraddittorio è lo stesso articolo primo della legge, sotto un duplice profilo. Infatti in esso si dice che si esclude l'aborto come mezzo per il controllo delle nascite: giustissima affermazione, che però sembra preclusiva di quell'altra, secondo cui la maternità può essere interrotta quando le condizioni economiche, sociali o familiari della donna consigliano l'interruzione. Qui rientra il caso di famiglie numerose, famiglie di cui i genitori non possono sopportare il peso economico: quindi non è in gioco la salute della madre, bensì l'eccessivo onere familiare o sociale che questa maternità arrecherebbe. Si tratterebbe dunque di un aborto che nel caso concreto è un mezzo per il controllo delle nascite, introdotto contrariamente al principio prima annunciato.

Ma la contraddizione più grave di tutte, che corona tutta la serie di contraddizioni contenute nella legge — e da essa avremo occasione di passare all'esame di altri aspetti che, staccandosi dal disegno di legge, cercano di penetrare nel significato dell'aborto nel nostro ordinamento costituzionale e ordinario — è l'affermazione contenuta nello stesso articolo primo, primo comma, ultima parte, secondo cui lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio. Per ora non vorrei soffermarmi sul significato di quest'espressione, ma mi basta prendere atto che in questa Assemblea tutti sono stati d'accordo nel dire che la vita umana inizia non dalla nascita, ma in un tempo anteriore ad essa, cioè con il concepimento, come vita auto-

ma, indipendente, di un nuovo essere umano. Tutela la vita umana sin dal suo inizio, dice il disegno di legge; ma l'aspetto più grave e — lasciatemi dire la parola — più rivoltante è che questa legge consente l'interruzione della maternità non soltanto quando questa interruzione sia suggerita dal medico, ma anche quando il medico, sia pure di fiducia, sconsiglia l'interruzione dalla maternità: infatti di fronte all'atteggiamento negativo del medico questa legge dà non un *tempus lu-gendi*, come era una volta per le vedove, ma un *tempus cogitandi* di sette giorni, dopo di che la madre può chiedere che sia operata l'interruzione della maternità anche se le ragioni che sono indicate in questa legge come giustificative dell'aborto non sussistono perchè lo stesso medico ne ha constatato l'inesistenza e perciò non ha dato parere favorevole all'aborto.

Ora, se riteniamo che questo sia il modo con cui il legislatore italiano tutela la vita umana fin dal suo inizio, credo che imbocchiamo una strada che dal punto di vista politico può portare alle più grosse assurdità ma che dal punto di vista della tecnica legislativa può determinare il più grave discredito sui legislatori; ed è giusto e doveroso che la mia parte politica, rilevando questo assurdo che si legge nell'articolo 1, rilevando gli altri assurdi che si leggono negli articoli che ho prima richiamato, dissoci la sua responsabilità da quella di coloro che, dimenticandosi, come legislatori, di dover fare prima di tutto delle buone leggi, vogliono o volessero proseguire nell'esame di questo disegno di legge come se le cose che obiettivamente mi è sembrato di dover rilevare non fossero state rilevate.

Che almeno nel Parlamento italiano ci sia una parte politica che vuole salvaguardare il buon nome del legislatore, che vuole salvaguardare il prestigio della legislazione italiana!

Il secondo punto che vorrei permettermi di considerare e rispetto al quale a me sembra che sia difficile negare il non passaggio agli articoli è quello della posizione in cui questo disegno di legge viene a trovarsi rispetto al nostro ordinamento costituzionale. Qui si è svolta una discussione molto interes-

sante sia ad opera di oratori della mia parte politica, sia ad opera di oratori di altre parti politiche; discussione relativa alla possibilità di considerare o no il concepito come persona, di attribuire o no al concepito diritti.

Credo che questa discussione avrebbe potuto essere facilmente superata se si fossero fatte alcune considerazioni abbastanza ovvie e che derivano non tanto dalla consultazione di opere filosofiche o giuridiche ma dalla lettura stessa della nostra Carta costituzionale.

Senatore Guarino, il fatto che il concepito, non ancora nato dunque, non abbia la capacità giuridica e perciò non sia persona in senso tecnico è del tutto ovvio per i giuristi e per il diritto positivo: il primo articolo del codice civile dice che la capacità giuridica si acquista con la nascita. La Corte costituzionale, in quella sentenza (che erroneamente è stata attribuita alla penna del Ministro guardasigilli, perchè nelle riviste da me consultate relatore di quella sentenza e quindi immagino anche estensore è stato l'attuale presidente della Corte, onorevole Paolo Rossi), giudicando su un punto di diritto, non poteva che affermare che dal punto di vista giuridico il concepito non è persona, perchè persona per il diritto è un ente dotato di capacità giuridica. Ma detto questo non è risolto il problema, sotto un duplice profilo. Innanzitutto la Carta costituzionale tutela certi valori e certi interessi prescindendo dalla circostanza che questi valori e questi interessi siano in capo a un'entità che per l'ordinamento giuridico sia persona.

Basterebbe ricordare l'articolo 29 sul quale in altri tempi abbiamo tanto discusso — ricorda, senatore Tedesco? — dove è detto che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Orbene, credo che nessuno in quest'Aula sia disposto ad affermare che la famiglia sia un soggetto di diritto; non è persona giuridica la famiglia. Tuttavia il gruppo è considerato portatore di interessi che l'ordinamento costituzionale tutela in termini assoluti. Del resto l'ordinamento costituzionale tutela anche dei valori che non sono nemmeno direttamente riferibili all'uomo. Quando la Costituzione dice che la Repub-

blica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, attribuisce una tutela non rinunziabile, inalienabile, intangibile che non fa capo ad un essere umano ma nemmeno ad una persona. La Repubblica, amico Brugger, tutela le minoranze linguistiche, ma le minoranze linguistiche non hanno la qualità di persona, come non ha la qualità di persona il concepito. Quindi io non vedo perchè, senatore La Valle, ci sia da scandalizzarsi se in un testo giuridico come una sentenza della Corte costituzionale si sia affermato che il concepito non è persona. Questa è una affermazione che, dal punto di vista della tecnica giuridica, non è superabile, ma non ha niente a che vedere con l'impossibilità che quella tale entità sia ugualmente oggetto di tutela giuridica e di tutela giuridico-costituzionale. Ed è sotto questo riflesso che io voglio richiamare l'articolo 2 della nostra Carta costituzionale — e lo devo richiamare sotto un duplice profilo — laddove si dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Io pregherei, sempre scusandomi del carattere piuttosto tecnico di quello che sto per dire ma non potrei fare diversamente, di considerare queste parole: « riconosce i diritti inviolabili dell'uomo ».

Cosa vuol dire « riconosce »? Mi pare che sia il caso di ripetere qui quello che tante volte è stato detto, cioè che la nostra Carta costituzionale è imbevuta qua e là di un certo spirito giusnaturalistico; si trovava anche nell'articolo 29 questo spirito: « riconosce i diritti della famiglia ».

Si riconosce ciò che si intende già preesistere all'ordinamento e siccome la Costituzione è il fondamento dell'ordinamento dello Stato, si riconosce qualche cosa che sta prima, qualche cosa che la Costituzione chiama diritto e che noi, con un linguaggio che potrà essere proprio od improprio, opportuno o inopportuno, siamo soliti chiamare diritto naturale.

E quando nell'articolo 2 la Costituzione dice che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, riconosce qualche cosa che già preesiste all'ordinamento giuridico e primo tra tutti il diritto alla vita. E del resto quando — per spostare il discorso su un

piamo molto più ampio — la Carta di Helsinki ha affermato la tutela dei diritti dell'uomo e quando nella prossima Conferenza di Belgrado i firmatari si riuniranno per vedere a che punto siamo con questa tutela dei diritti dell'uomo, che cosa andranno a vedere? Non quello che è scritto nelle leggi per desumerne quali sono i diritti inalienabili dell'uomo, ma se quello che è scritto nelle leggi corrisponde a ciò che, dal punto di vista giusnaturalistico, è considerato come diritto inviolabile dell'uomo. Aggiungo che l'articolo 2 parla non di diritto della persona, parla di diritto dell'uomo. E qui con il mio amico Guarino che è un illustre romanista viene subito fatto di pensare alla differenza che vi è fra uomo e persona perchè non sempre gli uomini hanno avuto la capacità giuridica e non dappertutto hanno la capacità giuridica; anche oggi purtroppo in certi paesi del Medio Oriente vige la schiavitù: e quei poveretti sono uomini, ma non persone, perchè non hanno la capacità giuridica.

Quando perciò l'articolo 2 parla di diritti inviolabili dell'uomo, si debbono intendere i diritti di quell'essere che ha la qualifica di essere umano, di quell'essere che qua dentro tutti hanno detto che comincia a sussistere — e lo ha detto questo stesso disegno di legge — prima della nascita, cioè con il concepimento.

Se così è, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che i diritti tutelati dalla Costituzione possono venire in conflitto tra loro. È il caso da un lato — per dirlo in termini penalistici — della legittima difesa: io ammazzo perchè quell'altro non ammazzi me. È il caso dello stato di necessità: quando io fossi aggredito da un pazzo che non ha capacità di intendere e di volere, che non è imputabile di ciò che fa e rispetto al quale tecnicamente non si può parlare di legittima difesa, mi trovo nello stato di necessità di ammazzarlo per non farmi ammazzare; ma ben altro è ammazzare il pazzo solo perchè non mi piace: e questa legge fa ammazzare il concepito perchè non piace alla madre. Capirei, anzi capisco — lo dico all'indicativo — che nel caso di stato di necessità accertato dal medico per la salva-

guardia della salute o della vita della madre — vita e salute sono beni tutelati dalla Costituzione e la salute è un bene tutelato dalla Costituzione anche per quanto riguarda il concepimento, come spero di aver dimostrato — il conflitto ci sia e che vada risolto equamente, come è stato risolto per esempio dalla Corte costituzionale, ma quello che non possiamo ammettere è che il problema si ponga quando quel conflitto non c'è perchè il medico di fiducia — sottolineo: il medico di fiducia che sappiamo tutti quanto sia addomesticabile — o l'unità sanitaria locale o i consultori escludono che ci sia uno stato di pericolo per la vita o la salute della madre. Dove sta il conflitto? Qual è la ragione che induce a sacrificare la vita umana garantita dall'articolo 2 e su quale base il legislatore italiano crede di restare attaccato e rispettoso della Costituzione ammettendo che la madre possa sottoporsi all'intervento abortivo senza violare l'articolo 2 della Costituzione e senza incorrere in alcuna sanzione?

Passando ad altro argomento — sarà perchè io sono padre ma mi darà ragione qualche madre qui presente — credo che questo disegno di legge contrasti con la norma dell'articolo 29 della Costituzione, di cui abbiamo ricordato il travaglio applicativo nella legge di riforma del diritto di famiglia, peraltro positivamente risolto. Questa legge ha sì tolto (e debbo ancora una volta rivolgermi all'illustre collega Guarino), dalla nostra legislazione il principio secondo cui il marito è il capo della famiglia, ma contemporaneamente ha prescritto che le decisioni della famiglia siano prese congiuntamente da entrambi i coniugi, sia che riguardino la famiglia in sè, sia che riguardino i figli. Per cui non si può fissare la residenza, non si può decidere a quale scuola iscrivere il figlio e via dicendo senza l'accordo dei due coniugi (o con le altre modalità previste in via sostitutiva).

Ma qui, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a qualcosa di ben più grave: la moglie può ammazzare il figlio che porta nel grembo per sua esclusiva determinazione, e il marito, che è il padre, può sì e no ve-

nire sentito a seconda dell'opportunità stabilita dal giudice. Ora, se questa non è violazione dell'articolo 29 della Costituzione, se questa non è contraddizione con i principi stabiliti nel nuovo diritto di famiglia, ditemi voi che cos'è. Se veramente fossimo disposti a dare più importanza al luogo dove la famiglia deve andare ad abitare che alla vita di un figlio, se veramente questo fosse, io credo che avremmo fallito il nostro compito di legislatori, ed avrebbero fallito anche i nostri costituenti quando hanno posto sullo stesso piano i due coniugi nel governo della famiglia. Perchè non credo che ci sia qualcuno disposto ad ammettere che nell'ambito della famiglia vi sia un bene maggiore di quello rappresentato dai figli, e in modo particolare dal figlio che sta per nascere, che è una creatura di entrambi i coniugi e non di uno solo di essi.

Quello che si dice per la singolare, triste, dolorosa, incomprensibile ignoranza (nel senso di accantonamento) del marito-padre in questa vicenda, si deve dire anche per l'ipotesi in cui il padre naturale abbia riconosciuto il figlio prima della nascita, come è possibile. Non si può sottrarre il figlio a uno dei due genitori, sia essa la madre o sia esso il padre, facendolo morire senza neanche avere il consenso dell'altro genitore. Questa è una barbarie che noi lasceremo a tempi preistorici o a paesi che meritano la qualifica di paesi barbari.

Infine debbo tornare su due norme che abbiamo considerato anche prima sotto il profilo della contraddittorietà, ma che ora debbono essere valutate sotto un altro aspetto. L'articolo 13 del disegno di legge consente, come abbiamo detto, alla minore di anni 16 di abortire senza aver sentito i genitori o il tutore. Credo che questa età di 16 anni sia stata scelta dai proponenti del disegno di legge perchè è l'età minima per contrarre matrimonio, altrimenti non si capirebbe quale sia la *ratio* che ha suggerito questa età. La dichiarazione di principio, che poi abbiamo sentito smentire, dovrebbe riguardare ogni minore di età, perchè nel nostro ordinamento il minore è sottoposto alla potestà dei genitori. E come è sottoposta alla potestà dei genitori per farsi curare quando è ammalata

o per essere messa in collegio se ha bisogno di un maggiore rigore nella sua educazione, così la minore deve avere il consenso dei genitori se, essendole accaduto un incidente, voglia liberarsi del frutto di questo incidente: quasi che ciò non riguardasse la salute della minore, anche da un punto di vista psicologico.

L'interdetta si trova in una situazione analoga. A parte il fatto che è incapace di dare il consenso, vedremo come verrà applicata questa norma che da un lato punisce l'aborto di donna non consenziente e dall'altro abilita chi è incapace di dare il consenso a dare questo stesso consenso. Vedremo cosa succederà. Ma come è possibile che, in un ordinamento in cui l'interdetto non può fare nulla che riguardi se stesso o il suo patrimonio, non può riscuotere un affitto, non può dare in locazione una casa, in questo stesso ordinamento l'interdetta possa decidere di ammazzare il figlio che porta nel grembo? Vi rendete conto di quale svilimento si dà alla vita umana quando si fanno questi raffronti? Vi rendete conto di quali assurdità si operano mediante questa legge? Spero vi rendiate conto del motivo per cui il mio Gruppo è stato indotto (attraverso quella richiesta che ho illustrato come mi è stato possibile) a chiedere il non passaggio agli articoli.

Ma quando si dice che questo disegno di legge n. 483 contrasta nel suo spirito informatore e quindi nel suo complesso con i principi fondamentali del nostro ordinamento non si è ancora detto tutto, poichè si dimentica che il concepito, sempre subordinatamente alla nascita, ha la capacità di succedere per legge al proprio padre. Ora, con l'autorizzazione legislativa alla madre (perchè il medico può dire che la madre è sanissima e sta benissimo ma lei può abortire ugualmente e liberamente) di abortire entro i primi 90 giorni, la stessa madre può essere indotta ad abortire per prendersi tutta l'eredità e non doverla dividere col figlio. Chi abortisce senza l'autorizzazione medica, e dunque senza una fondata ragione, può fare anche questo.

Occorre aver presenti i coordinamenti col complesso del sistema. Occorre rendersi con-

to che l'ordinamento giuridico è qualcosa di organico, non qualcosa che sta in piedi a settori. Non so come si possa ammettere che la distruzione del testamento determini l'indegnità a succedere e la distruzione del figlio che sarebbe coerede non determini tale indegnità.

Ecco quindi che vi è la sensazione molto netta che non ci si sia resi conto che strada facendo questa legge (forse impostata da taluno sul presupposto di venire incontro a certe situazioni ritenute meritevoli di più ampia considerazione di quanto non sia quella derivante dallo stato di necessità quale risulta dal codice penale) ha cambiato significato diventando un provvedimento che fa dell'aborto uno strumento esclusivo nelle mani della madre, indipendentemente dal controllo di alcuno, indipendente dal consiglio di alcuno.

Infatti, sia la madre coniugata, sia la madre nubile può liberarsi di una gravidanza non gradita senza incorrere in alcuna sanzione.

È questo il senso che ispira tutte le norme di questa legge. Ed è per il fatto che noi non possiamo condividere questo spirito e per il fatto che noi non solo crediamo nella vita umana del concepito ma anche nella difesa dei valori della Costituzione (noi infatti non siamo disposti a cedere nemmeno di un millimetro su ciò che la Costituzione stabilisce poichè sappiamo bene che ogni cedimento sui precetti costituzionali si sa di dove comincia e non si sa dove finisce) che abbiamo proposto, come riproponiamo, il non passaggio all'esame degli articoli di questo disegno di legge. (*Vivissimi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito i relatori a volersi pronunciare sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

TEDESCO TATÒ GIGLIA, relatore. Molto brevemente, Presidente, anche a nome del collega Pittella. È nostro parere che la proposta non debba essere accolta. Farò solo due generalissime considerazioni, dato che questioni specifiche attengono all'esame dei singoli articoli; anche se voglio subito

precisare, circa la decisione per l'interdetta e la decisione per minore di anni 16, che gli articoli relativi demandano la questione in ogni caso al giudice tutelare. Non vi è quindi un'autonomia di decisione, ma una deroga molto precisa ad essa.

Il senatore Carraro partiva da una considerazione di contraddittorietà contenuta in questa legge che, egli asserisce, da un lato proclama determinati principi e dall'altro poi regolamenta una serie di questioni in senso contrario. Ora, la scelta documentata nella relazione del collega Pittella e mia — e la cui lettura autentica è confermata da tutto il dibattito — che il legislatore, a maggioranza, ha compiuto e che mi sembra in questo caso converga anche con l'affermazione di valore compiuta dagli oppositori democristiani, è una scelta a favore della prevenzione. Noi tutti, cioè, riteniamo l'aborto un disvalore, un fatto negativo che come tale va contrastato, prevenuto nella misura più ampia possibile. A questo si collegano le affermazioni di principio in questa legge a mio parere opportunamente contenute, in quanto non è senza significato che il legislatore sviluppi queste affermazioni; ma nella legge stessa (soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla maggioranza delle Commissioni qui al Senato) la politica della prevenzione, quindi della lotta all'aborto, non è demandata solo a proclamazioni di principio, bensì è oggetto specifico di una parte della normativa che abbiamo fortemente ampliato, anche dietro lo stimolo e con il contributo dei colleghi del Gruppo democristiano. Il senso fondamentale del disegno di legge n. 515 era questo; ora, noi abbiamo voluto non solo cogliere questo spirito, ma anche recepire, sia pure con formulazioni in parte (ma solo in parte) diverse, l'esigenza di regolamentare la prevenzione, cioè di introdurre in questa legge precise garanzie circa i presupposti sia di principio, sia operativi, per una politica di prevenzione. Non vedo perciò la contraddittorietà.

Ma anche per quanto riguarda la regolamentazione specifica dell'aborto, certo la legge coglie una contraddittorietà che però è nella realtà. Nelle Commissioni e in Aula

per giorni e giorni abbiamo sviscerato il problema, con cui occorre fare i conti nella sua drammatica realtà: far uscire l'aborto dalla clandestinità è una condizione prioritaria proprio per poter svolgere una valida lotta contro l'aborto; per realizzare — come abbiamo affermato nella relazione — la libertà dall'aborto. Se non facessimo questo, non assolveremmo proprio alla scelta di valore della prevenzione, e non saneremmo delle situazioni molto gravi e drammatiche di speculazione e di danno per la salute, spesso addirittura per la vita, della donna.

La seconda questione è quella relativa alla tutela costituzionale. Il collega Carraro dice: non ogni tutela costituzionale è necessariamente connessa all'esistenza di una persona giuridica. Questo è indiscutibilmente vero: non solo questa è la norma della Costituzione, ma ne è anche lo spirito complessivo.

È fuori di dubbio che in quest'ambito la tutela della vita umana sin dal suo inizio, che abbiamo voluto affermare all'articolo 1 della legge, trova un suo accoglimento nello spirito complessivo e anche in norme specifiche della Costituzione. Il dissenso è un altro; è questo che ci ha divisi nel dibattito: cioè questa tutela è necessariamente ed esclusivamente da delegare alla norma penale, ovvero non va realizzata attraverso una azione promozionale, una politica sociale?

Questa è la questione di fondo; perchè in realtà con il disegno di legge non sostituivamo, come abbiamo scritto nella relazione, all'attuale pesante, ingiusta e discriminatoria penalizzazione dell'aborto l'indifferenza della società, bensì poniamo in luogo della penalizzazione — purchè siano rispettate le procedure, oltrechè i presupposti della legge — un intervento sociale molto ampio. Socializziamo il problema, come viene detto con una parola forse non del tutto congrua, che però dà il senso di quanto abbiamo voluto compiere; ed è generalmente riconosciuto che il momento di socializzazione della decisione, pur grave e drammatica, della donna è stato rafforzato con gli emendamenti apportati. In questo senso appunto non vi è contraddizione con lo spirito informatore e con le norme della Costituzione.

Quanto all'ultimissima questione — peraltro connessa alla precedente —, che riguarda, a parere dei colleghi della Democrazia cristiana, il contrasto tra le disposizioni più contenute e i principi e le norme del diritto di famiglia che tutti insieme abbiamo voluto, anche da questo punto di vista quanto contenuto nell'ordine del giorno non può trovare il consenso del collega Pittella e mio.

In realtà questo testo raccoglie i principi informativi del diritto di famiglia, che vengono tenuti in considerazione e trasfusi in questa legge non operando, tuttavia, un semplice rinvio: si coglie cioè lo spirito del diritto di famiglia e si cerca di applicarlo a questa materia, che per la sua indiscussa specificità non è risolvibile con un puro rinvio.

Questo è il senso per cui il coinvolgimento del padre del concepito è regolato in modo che non contrasta, perchè nella riforma volemmo che i rapporti interni alla famiglia fossero mantenuti al massimo all'interno della famiglia stessa, limitando il più possibile l'intervento di autorità esterne.

Quindi le norme che riguardano i rapporti interni alla famiglia restano in piedi. Qui regolamentiamo in che modo le strutture sociali sono chiamate a coinvolgere il padre al momento della decisione; il che è cosa parzialmente diversa.

Per quanto riguarda la minore, la deroga all'assenso dei genitori è costituita dall'intervento del giudice tutelare, che può autorizzare la minore di 16 anni alla decisione. Quindi vi è una regolamentazione specifica, anche qui, e non uno stravolgimento, una contraddizione rispetto alle norme che regolano la potestà dei genitori.

Quanto alla minore di 18 anni, vi è una analogia precisa con quanto contenuto nello stesso diritto di famiglia, ove, con l'emendamento introdotto dal Senato, stabilimmo che a 16 anni si può riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio, mentre la norma come ci era pervenuta dalla Camera prevedeva che ciò potesse accadere solo in occasione del matrimonio del minore.

PRESIDENTE. Invito il Governo a volersi pronunciare sulla proposta di non passargli all'esame degli articoli.

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

OCCHIPINTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho seguito con la dovuta attenzione e con molto interesse l'intervento svolto dal senatore Carraro, in quanto ero alla ricerca di individuare qualche nuova argomentazione o il profilarsi di tesi che non fossero state già ampiamente dibattute alla Camera, nei lavori delle Commissioni e qui in Aula in sede di discussione generale. Non mi pare, onorevole Presidente, di aver avuto la possibilità (forse a causa di una mia eventuale disattenzione) anche minima di trovare una nuova argomentazione o una argomentazione diversa da quelle che finora sono state presentate nelle varie fasi dell'iter legislativo; non mi sembra di aver trovato qualcosa che ci potesse mettere nelle condizioni di rivedere, sia pure parzialmente, le argomentazioni che noi stessi abbiamo svolto, non dico in contrasto o in contrapposizione con quelle avanzate dai colleghi della Democrazia cristiana, ma nella diversificazione di fondo del concetto che noi riteniamo di poter e di dover avere sulla tematica in esame.

Vorrei ridurre al minimo indispensabile questo mio intervento perchè praticamente ritengo che ai 37 colleghi della Democrazia cristiana se ne è aggiunto un trentottesimo anche se di particolare valore politico, personale, scientifico e culturale, ma che non ha fatto altro che il compendio dei 37 interventi che lo hanno preceduto. A questo punto dunque non dovrei far altro che ripetere quello che ho già detto in sede di dibattito o farmi portavoce di tutto quanto è stato detto nella diversificata visione e nel compito diverso del cosiddetto fronte laico, fronte abortista (che poi tale non è perchè nessuno della parte laica si è mai fatto pro-

motore della liceità e della liberalizzazione dell'aborto, così come è stato rappresentato, ma caso mai della depenalizzazione dell'aborto). Effettivamente ancora una volta la collega Tedesco, nella sua funzione di relatrice, ha messo il dito sulla piaga, su quello che fundamentalmente è il contrasto che ha diviso i due schieramenti politici nel merito della battaglia parlamentare sulla iniziativa legislativa in esame. Noi riteniamo che è compito del Parlamento della Repubblica italiana (di uno Stato di diritto, di uno Stato laico) che è suo preciso e precipuo dovere di intervenire per eliminare al massimo non l'aborto ma le conseguenze del fallimento plurisecolare che la penalizzazione dell'aborto ha denunziato. E allora se questa è la realtà non riusciamo assolutamente a renderci conto di come si possa, sul piano civilistico, sul piano laico, sul piano dell'attività e della responsabilità legislativa, ancora una volta riposare sulle lettere che vengono da tante parti; stamattina ne abbiamo ricevute ancora. Uno dall'America, — ho fatto il conto — poveraccio, si preoccupa, stando in America, di quella che può essere la sorte dell'aborto in Italia ed è andato incontro alla spesa di 101 dollari perchè con 326 senatori, per 30 centesimi di dollari per ogni lettera, sono la bellezza di 101 dollari; e al cambio attuale ci ha rimesso di tasca sua di soli francobolli oltre 90 mila lire, preoccupato come è che l'assassinio dello Stato italiano possa colpire le future generazioni forse di emigranti futuri. Un altro da Padova con una lettera che abbiamo ricevuto (per 326 senatori 170 lire per ogni lettera) ha rimesso di tasca sua 35.000 lire, senza parlare del costo delle fotocopie. E ancora andiamo avanti con lo sviluppare questo tipo di impostazione, questo tipo di crociata per cui c'è uno schieramento di delinquenti, uno schieramento di assassini da una parte contro uno schieramento di angioletti. E di angioletti ne sono saliti al cielo già tanti e tanti, arricchendo, locupletando una fetta sia pure ridottissima ma comunque esistente di gente che non sente assolutamente il fascino del giuramento di Ippocrate, stavo per dire ipocrita, per il sem-

plice motivo che richiamavo automaticamente alla memoria l'intervento brillantissimo del senatore Guarino proprio per quanto riguardava la figura, le esperienze e tutto ciò che di storico può essere richiamato nei confronti dell'attività « ipocrita » dell'Ippocrate.

Ed allora, onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione dicendo: la mia parte politica ha dato la sua solidarietà, il suo contributo in Commissione e ancora una volta in Aula esprimendo il proprio atteggiamento che voleva essere sganciato da qualsiasi patriottismo di propri emendamenti, che voleva essere sganciato da qualsiasi patriottismo di tesi di partito. Vi erano delle possibilità in Commissione di poter concordare le esigenze di natura tecnico-giuridica tra lo schieramento antiabortista e lo schieramento laico, il cosiddetto schieramento abortista, del quale nella circostanza noi riteniamo di poter fare convintamente parte, convinti come siamo del contributo che si deve dare da parte dell'organo legislativo a questo che è il vero dramma che angustia e angoscia larga parte della nostra popolazione; e ancora una volta riteniamo che in occasione dell'esame degli articoli queste possibilità ci sono; vi è questa volontà? Mettiamola alla prova, ma non impediamola attraverso una richiesta di non passaggio agli articoli che vorrebbe essere la decapitazione brutale, direi, e sotto un certo aspetto arrogante, del lavoro che è stato fatto nell'altro ramo e di quello che è stato fatto in questo ramo del Parlamento. Per queste considerazioni la mia parte voterà contro la richiesta. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Occhipinti, inavvertitamente, ella ha detto che il Senato è composto di 326 senatori, mentre sono 322. Questo preciso per rendere credibile il calcolo che ha fatto sulla spesa dei nostri corrispondenti. (*ilarità*).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la questione del non passaggio agli articoli, motivata prevalentemente sulla questione di costituzionalità, è già stata sollevata e discussa nel corso della elaborazione di questo disegno di legge. Ciononostante, proprio perchè noi rispettiamo le opinioni di chi ritiene che il valore del concepimento di una vita abbia un carattere preminente ed assoluto, intendiamo affrontare queste questioni distinguendo le eccezioni di carattere propriamente giuridico — costituzionale dalle ispirazioni ideali che le muovono, mirando ad un confronto costruttivo per agevolare il cammino di questa proposta di legge, perchè il bloccarlo sarebbe un fatto negativo per tutte le forze democratiche. Noi ci accingiamo, quindi, a ridiscutere una questione con questo spirito costruttivo considerando certo che siamo in presenza di un testo rinnovato che migliora il lavoro compiuto positivamente già dalla Camera dei deputati. Ed è per lo meno singolare, signor Presidente, che da un lato si riconoscano le novità introdotte nel testo e dall'altro ci si ostini a ripresentare eccezioni di costituzionalità che appaiono proposte più che altro in linea di principio piuttosto che raffrontate alla concreta formulazione della legge. D'altro canto ove l'assolutezza dei principi sia infranta dinanzi alla necessità di introdurre l'aborto terapeutico e di regolamentarlo ormai riconosciuta, si apre chiaramente, dove non vige alcuna riserva di diritto costituzionale, l'ambito di regolamentazione legittimo ed opportuno, da parte del legislatore ordinario. In merito alle questioni di costituzionalità occorre dire anzitutto che, per quanto elevate, le argomentazioni non sono giunte a sormontare il fatto che nè dai lavori preparatori nè da tutta l'elaborazione costituente è ricavabile l'intenzione di conferire all'aborto una specifica rilevanza costituzionale. Ci viene proposto, infatti, di accogliere per via interpretativa l'opinione che le norme dettate a protezione della famiglia e dell'infanzia collegandosi con l'articolo 2 della Costituzione riconoscerebbero un diritto a nascere come inviolabile e quindi prevalente su ogni altro diritto.

Qui d'obbligo è il richiamo alla nota sentenza della Corte costituzionale, che impone il rovesciamento logico di tale proposizione, dove il prevalere non è soltanto del diritto alla salute sia fisica che psichica ma di ogni altro diritto della persona garantito dalla Costituzione. Ecco dunque il problema che si vorrebbe risolvere giuridicamente, richiamando l'inviolabilità dei diritti sanciti dall'articolo 2. Tuttavia in questo non è riconoscibile un diritto alla vita che non sia un diritto della persona. L'articolo 2 della Costituzione, senza qui indagare, senatore Carraro, sullo svolgimento storico che ha avuto la questione dei diritti naturali, ha inteso garantire i diritti dell'uomo, certo, nel senso, chiaramente espresso nel dibattito della Costituente, di una definizione propria di uno Stato democratico che basa il proprio ordinamento sull'intangibilità della dignità umana, costruisce questo ordinamento in funzione dell'uomo, in antitesi alla concezione totalitaria e fascista che tutto riconduce invece allo Stato. Questo fu lo spirito e la razionalità dell'articolo 2 che non ha dunque il significato di recepimento del cosiddetto diritto naturale, anche accogliendo l'opinione dei giuristi che ritengono che si tratti di una norma a struttura aperta. Il problema è quello della determinazione concreta di tali diritti e del loro contenuto; se si debba ricavare cioè dal sistema dei diritti, così come è regolato dall'ordinamento giuridico, l'esistenza di tali diritti fondamentali. Non si può dubitare che per sostenere l'esistenza di diritti non espressamente formulati occorre che questi siano desumibili dal sistema dei diritti. In primo luogo i diritti inviolabili dell'uomo considerati dalla Costituzione, insieme ai doveri, consistono nei diritti della persona in quanto tale, con il richiamo ai diritti garantiti dall'articolo 22 che riguardano lo *status* della persona, cioè il riconoscimento della qualità di persona. Tutto il sistema dei diritti ruota intorno a questo elemento fondamentale. Quindi, nonostante ogni sforzo e malgrado l'impegno morale e intellettuale profuso su questo tema, il punto fermo rimane quello contenuto nella sentenza della Corte costituzionale dove si afferma che il concepito deve an-

cora diventare persona; un concetto di persona che è dunque unitario nel nostro ordinamento giuridico sia nel diritto pubblico che in quello privato. Nel nostro ordinamento, certo, vi è la tutela del concepito, persino del non ancora concepito. Ma il diritto è subordinato all'evento della nascita. Questo è ovvio; è la nascita, per tutta la legislazione dello *status* della persona, che genera la esistenza legale, che produce la titolarità dei diritti. Ed è attraverso la persona che passa dunque la tutela giuridica prevista dall'ordinamento costituzionale. Così per la famiglia, che è un rapporto tra persone; tanto che gli articoli 29 e 30 dettano criteri precettivi che riguardano questi rapporti. Se andiamo ad esaminare la struttura delle norme degli articoli 29 e 30 vediamo che è rivolta a regolare i rapporti dei diversi soggetti della famiglia. Nessuna norma autorizza l'equazione tutela legislativa della famiglia = diritto alla nascita, anzi la Costituzione non ha compiuto nè compie alcuna scelta di politica demografica, e se la maternità è protetta non solo attraverso la persona della madre ossia anche nella sua esplicazione, ciò avviene con specifico riguardo alle condizioni materiali che tale esplicazione rendono possibile, per superare le difficoltà, le barriere di classe, i disagi che rendono difficile l'esplicazione della maternità, tanto che la Costituzione parla di provvidenze e di agevolazioni.

C'è quindi una caratterizzazione delle norme costituzionali che indica la rilevanza sociale della maternità e della famiglia. Ma dalla norma dell'articolo 31 e dalle altre non si può ricavare il principio che esista un ostacolo costituzionale ad una regolamentazione legislativa dell'aborto, tanto più che non si tratta di una regolamentazione che si può considerare liberalizzatrice e che ponga in modo meccanico il problema dell'aborto. Anzi, occorre sottolineare che questo disegno di legge ha nei propri fini la tutela della vita, come fatto rilevante nell'ordinamento della società, e questo dev'essere ammesso come fatto assai importante. Ma l'esistenza e la rilevanza di una forma di tutela della vita del concepito, anche ai fini cautelari, può condurre a concludere che si possa con-

figurare un diritto e che si possa configurare una prevalenza di questo diritto rispetto alla salute della donna in assenza di una soggettività giuridica del concepito? A questi quesiti non si può rispondere in senso affermativo e non si può nello stesso tempo giudicare questa legge soltanto guardando alla questione dell'aborto che attiene alla sfera dell'azione materiale, non alla normativa. Come è possibile non valutare cioè in termini giuridici l'importanza delle premesse e dei fini della legge? È importante anche in termini politici l'abolizione della premessa: « È consentita » alla interruzione volontaria della gravidanza, operata dal Senato in Commissione negli articoli 1, 2, 4 e 5, e ciò non solo in termini di laicità piena della legge, ma anche come chiarificazione del fatto che non si costituisce alcun diritto all'aborto, ma si autorizza una facoltà ai fini della definizione di uno stato particolare della donna che può determinare un atto necessitato.

È questa normativa che deve essere valutata nel suo insieme sul piano della costituzionalità e non una pretesa legge liberalizzatrice dell'aborto. Abbiamo sottolineato nella discussione — e così nelle relazioni dei senatori Pittella e Tedesco — che tutto l'impianto della legge è prevalentemente rivolto a recuperare in termini sociali il problema dell'aborto che esiste nella realtà e che non è creato dalla legge. Solo distaccando arbitrariamente una norma dall'altra i senatori che sono intervenuti a nome della Democrazia cristiana hanno potuto ripetere che si tratta di una legge liberalizzatrice dell'aborto. Io domando: si può liquidare tutta l'articolazione della legge considerandola irrilevante o solo un fatto formale? Ho detto che tutto questo comporta osservazioni politiche e giuridiche.

Anzitutto si sostiene che ogni innovazione introdotta non avrebbe che mascherato una pretesa autodeterminazione della donna, che prevarrebbe, un'autodeterminazione che nel testo della legge non esiste: l'autodeterminazione esiste nelle forme aberranti dell'aborto clandestino, dove la donna è sola con il proprio dramma, mentre qui la decisione della donna avviene nell'ambito di un procedimento. In questa proposta di legge

infatti viene accordata una facoltà di attivare un procedimento dove concorre, con la volontà della donna, l'influenza di una funzione di aiuto, di informazione e di assistenza che può comportare la dissuasione come conseguenza oggettiva. Ed anche non accettando la teoria del procedimento come pena e come sanzione, certo il rapporto procedimentale ha la sua autonomia e direi che ha la sua logica. Quindi non può essere comunque cancellato o sottovalutato come un'indicazione senza senso, perchè invece ha una sua oggettiva rilevanza giuridica.

In questo articolato v'è la sconfitta di ogni ipotesi individualistica di stampo radicale, nel senso che nel testo si persegue quel grado di socializzazione dell'aborto che è compatibile rispetto alla persona della donna, alla sua personalità umana, che è compatibile ed utile anche per la lotta alla clandestinità delle decisioni abortive. È un punto d'equilibrio conforme alla laicità dell'intervento sociale e pubblico; tanto che la determinazione finale vera e propria si colloca fuori della fattispecie legale ed è invece protesa a regolare un procedimento e che comunque toglie ogni automatismo alla legislazione, introduce una logica non meramente individuale.

Anche le eccezioni relative alla mancanza di parità nel rapporto col coniuge non tengono, a mio avviso, sufficientemente conto che nella condizione della madre rispetto a quella del padre vi è anzitutto una diversità di condizione umana. Certamente questa normativa incide nei rapporti esterni della coppia, senza però ignorare che tutto l'insieme dei rapporti della coppia è regolato dal nuovo diritto di famiglia, che non viene cancellato da questo disegno di legge e da queste norme, ma rimane in tutto il suo vigore a regolare i rapporti dei coniugi nel loro insieme e gli atti umani della coppia, con una presunzione di parità collaborativa dell'uomo e della donna e insieme di autonomia dignità e responsabilità della donna. Si tratta comunque di questioni che attengono giustamente al diritto di famiglia, che attengono al merito, e che non investono problemi di costituzionalità come quello relativo alla tutela dell'interdetta a proposito

del quale nella normativa in esame si rimette la decisione al giudice tutelare, perchè esso possa compiere un esame obiettivo, che è questione che si può meglio esaminare ma che è sempre legata al merito dell'articolato e mai coinvolge questioni di principio ostative all'esame del testo di legge nel suo insieme.

È tanto evidente che tutta la costruzione normativa di questa legge non può essere definita abortista che per sostenere la tesi della incostituzionalità si ricorre, come ha fatto il senatore Carraro, soprattutto alla pretesa contrapposizione tra le norme che fissano i fini e quelle che regolano i modi per raggiungerli. Ma questa contrapposizione, che è sempre possibile sul piano della logica astratta, è insostenibile nell'ambito di un'analisi giuridica che tenga conto di tutti gli elementi dell'interpretazione. Infatti sarebbe arbitrario scomporre le norme per distinguere fini, modi e mezzi della loro attuazione: così si compie un esame non giuridico, si accetta la logica di un frammento di norma, mentre occorre introdurre il concetto di razionalità della legge, altrimenti si finisce per negare ogni principio interpretativo. Inoltre hanno un valore i fini dichiarati dalle leggi ed è da superare la vecchia distinzione, fonte di tante inadempienze, che vi siano norme solo dichiarative e norme solo precettive, norme cioè che chiaramente si possono non attuare. Questo non è accettabile nè sul piano politico nè sul piano giuridico. I fini di questa legge sono organizzati in tutto il testo dell'articolato; non si tratta solo di principi. Tutto l'elemento teleologico della legge organizza gli articoli nelle loro espressioni singole e quindi non è possibile scomporli, ma è necessario riconoscere il valore giuridico dei fini e degli obiettivi che la legge si propone, altrimenti non c'è criterio interpretativo valido perchè l'interpretazione si deve rivolgere sempre all'oggettività delle norme e insieme all'elemento teleologico che queste norme propongono.

D'altro canto, per quanto riguarda la pretesa contraddizione, c'è un punto debole, anche sotto il profilo logico e giuridico, che vorrei sottolineare: quando si arriva a con-

trapporre fini e oggettività delle norme, si è fuori del giudizio di costituzionalità e si entra nel merito. In tema di controllo di costituzionalità delle leggi non si può ricorrere alla contrapposizione tra fini e mezzi senza entrare nel merito, uscendo fuori dalla legittimità costituzionale.

Quindi la questione di costituzionalità deve essere superata e le obiezioni di principio non sembrano produttive, anzi il confronto diviene più produttore e costruttivo quando esce fuori dalle questioni di principio ed entra nel merito della legge. Occorre dunque superare le contrapposizioni di principio che tra l'altro non trovano riscontro sul piano giuridico-costituzionale.

È nel merito che il confronto può giungere, ma non rifiutando il passaggio all'esame degli articoli, a tradurre indicazioni e apporti emersi nel dibattito, ad una costruttiva opera legislativa, alla quale non ostano le norme della Costituzione né il carattere dello Stato, la sua laicità, il suo carattere di Stato non ideologico che è il riferimento unitario al quale dobbiamo sempre richiamarci, rifuggendo da ogni rilettura delle norme costituzionali che ne forzi i contenuti. Occorre giungere positivamente ad una legislazione che sostituisca in termini di prevenzione sociale la vecchia legislazione penalistica, evitando il vuoto che si produrrebbe con la prospettiva del *referendum*, con ciò assolvendo un ruolo del Parlamento.

Per questo il votare contro la richiesta di non passaggio agli articoli non mira ad una contrapposizione di parte né alla sconfitta di alcuno, ma corrisponde in modo ragionato all'interesse generale, per dare una giusta soluzione legislativa a questa materia per la quale abbiamo lavorato rispettando proprio lo spirito unitario della Costituzione come ordinamento di uno Stato laico e pluralista, come l'hanno voluto tutte le forze democratiche e repubblicane. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, una dichiarazione molto breve per non riprendere gli argomenti che sono stati esposti nel corso dell'ampia discussione generale e che in parte il collega Carraro ha ripreso nell'illustrazione dell'ordine del giorno. Del resto su alcuni aspetti di carattere giuridico-costituzionale poco fa il collega Maffioletti ha fornito ampi chiarimenti circa le posizioni emerse nel corso del dibattito alla Commissione affari costituzionali.

Vorrei soffermarmi rapidamente su un solo punto, sempre relativo all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, basato sul presupposto della incostituzionalità della legge: su un punto solo perché, a mio giudizio, è quello del vero dissenso con i colleghi della Democrazia cristiana. Infatti, al di là delle molte argomentazioni che sono state portate in Commissione e in quest'Aula, il punto del dissenso è costituito dalla sanzione penale. Non è un'inesistente esaltazione dell'aborto come diritto civile, da cui poi deriverebbe la libertà di decisione della donna, il punto che ci divide. Ho già detto nel mio intervento in sede di discussione generale che in questo campo non abbiamo alcun diritto civile da rivendicare, alcuna concessione da fare al cosiddetto principio della libertà del proprio corpo.

Ci divide invece, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, il ricorso alla sanzione penale come strumento per scoraggiare l'aborto. Questo è il punto del vero dissenso. La libertà della decisione della donna in determinate circostanze — è già stato osservato in altra occasione — deriva dalla rinuncia alla pena, non ne è il presupposto. La verità è che se oggi noi affrontiamo il problema di una nuova disciplina dell'interruzione della gravidanza ciò è in relazione proprio con il fatto che la tutela penale non soltanto si è rivelata inadeguata ma ha finito anche con l'aggravare la piaga sociale dell'aborto clandestino.

Non si tratta quindi di affermare la liceità morale o il valore sociale dell'aborto, ma si tratta di scegliere se lo Stato deve porsi di fronte alla donna come persecutore, oltretutto

to impotente, o come persuasore e come sostegno per aiutarla ad affrontare la maternità.

Dal punto di vista costituzionale non vi è un obbligo a punire per il legislatore ordinario. Se il costituente ha voluto espressamente vietare o punire un comportamento lo ha dichiarato in modo esplicito. Così all'articolo 13 della Costituzione per quanto riguarda ogni « violenza fisica e morale delle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà » o all'articolo 18 che stabilisce che « sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare ». Per il resto spetta al legislatore ordinario valutare gli strumenti più idonei a garantire il rispetto dei valori tutelativi. Se non è espressamente previsto, quindi, non esiste un obbligo costituzionale di tutelarli penalmente.

Desidero inoltre ricordare che si è da tutti riconosciuto che l'attuale disciplina penalistica del reato di aborto è certamente superata e deve essere corretta; almeno questo è emerso dagli interventi fatti in Commissione e in quest'Aula, e si è respinta l'ipotesi del referendum abrogativo come strumento di soluzione giuridicamente e politicamente opportuno proprio perchè le norme in materia di aborto devono essere modificate e non semplicemente abrogate. E se noi approvassimo oggi il non passaggio agli articoli si aprirebbe inevitabilmente la strada al referendum abrogativo che o convaliderebbe quella disciplina anacronistica in forma definitiva oppure l'abrogerebbe instaurando, in questo caso sì, un regime di totale liberalizzazione dell'aborto.

E a proposito del referendum e per restare nei limiti dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, che vorrebbe considerare incostituzionale questo disegno di legge sull'interruzione della gravidanza, desidero richiamare un ultimo argomento che a mio giudizio esclude l'illegittimità costituzionale di una normativa che non preveda l'aborto come reato. Mi domando perchè, se al di là dell'articolo 75 esiste un impedimento costituzionale a dichiarare penalmente irrilevanti

determinati comportamenti, nel caso specifico dell'aborto la Corte costituzionale non ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum sull'aborto per l'abrogazione del titolo decimo del codice penale. Se non sbaglio fu un giudice della Corte costituzionale di parte non laica, esattamente il professor Elia, che indicò questa possibilità che poi non fu accolta.

La necessità della pena, dunque, e la sua irrogazione, le modalità della sua applicazione, la sua stessa misura sono e restano di esclusiva pertinenza e competenza della sede legislativa ordinaria.

Ecco, onorevoli colleghi, perchè brevemente ho voluto illustrare i motivi per cui i senatori repubblicani ritengono che il Senato debba procedere all'esame degli articoli e che tale esame non trovi alcun ostacolo in presunti contrasti con i principi e con le norme della Costituzione e dell'ordinamento giuridico nel nostro paese. Avremo modo, nel corso del dibattito sugli articoli, di illustrare ancora, ove ce ne fosse necessità, la nostra posizione sui singoli punti della legge, ma per i motivi che ho esposto in questa occasione dichiariamo subito che voteremo contro l'ordine del giorno proposto. (*Applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e dalla estrema sinistra*).

M A S U L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S U L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome dei colleghi della Sinistra indipendente, dichiarerò qui le ragioni per cui voteremo contro la proposta della Democrazia cristiana di non passaggio agli articoli. Innanzitutto non posso non rilevare che le ragioni che il collega Carraro ha poco fa illustrate, per sostenere il non passaggio agli articoli, sono ragioni che paradossalmente si sono venute sviluppando attraverso l'analisi di alcuni articoli. Ora è evidente che l'analisi degli articoli è appunto ciò che si dovrà fare, se si passerà agli articoli; proprio questo mi spinge a non soffermarmi nelle

risposte particolari alle osservazioni del senatore Carraro.

Tra l'altro, il senatore Carraro ha sottolineato la contraddittorietà dell'articolo 18, ma mi meraviglia che un giurista della sua levatura abbia trascurato di osservare che l'articolo 18 in questo disegno di legge, così come è uscito dagli emendamenti estremamente laboriosi formulati dalle Commissioni riunite, è strettamente, sistematicamente connesso con gli articoli 14 e 20, essi stessi nati dall'elaborazione delle Commissioni. Così come, quando il senatore Carraro ha accennato al diritto ereditario del concepito, ancora una volta non dico il senatore Guarino, che è maestro in questa materia, ma io stesso che sono pressochè un profano mi sono meravigliato del fatto che si adotti un simile argomento, quando nel sistema giuridico civile italiano non si parla mai di un diritto del concepito, ma di una riserva a favore del concepito, di una riserva che può essere fatta persino a favore del non ancora concepito, cioè di una riserva che in sostanza tutela l'aspirazione del padre adulto e destinato, attraverso la sua fine fisica, ad avere una successione, che egli vuole legittimamente possa avvenire nel suo discendente, ma non si tutela un astratto diritto di un mero concepito o di un non ancor concepito.

Questi, ripeto, sono aspetti particolari; la cosa che veramente mi ha colpito, nell'appassionata difesa che il senatore Carraro ha fatto della proposta di non passaggio agli articoli, è che quell'unica ragione che si sarebbe dovuta invocare per il non passaggio agli articoli era tanto debole da costringere il senatore Carraro a spostare l'asse del tiro. In effetti, l'argomento che si doveva invocare era quello del contrasto con i principi costituzionali. Ma quando il senatore Carraro, per argomentare questo contrasto, ha dovuto riconoscere che nella dizione costituzionale non si parla se non di diritti della persona e che la persona...

CARRARO. No, è tutto il contrario.

MASULLO. Scusi, avrò capito male!... e che la persona in senso tecnico non c'è an-

cora; lei lo ha dovuto riconoscere, senatore Carraro, che la persona in senso tecnico non c'è, tanto è vero che ha detto, a difesa, che bisogna rifarsi al diritto naturale.

Se lei va via, probabilmente dimostra di non mettere in conto le mie osservazioni di profano, ma questo credo che non sia l'atteggiamento del dialogo tra persone che si rispettano anche nella diversità delle formazioni culturali.

Il senatore Carraro — poi vedremo lo stenografico — ha fatto quello che i francesi chiamano un *décalage*, cioè uno spostamento: dal piano della conformità costituzionale, laddove si parla di tutela della persona, riconoscendo che in effetti il collega Guarino aveva ragione quando aveva osservato che a proposito del nascituro non si può parlare di persona tecnicamente, egli si è spostato sulla tesi che la Costituzione italiana in fondo, quando parla di tutela dell'uomo, si rifà al diritto naturale: mi pare che questo sia stato detto. Il richiamo al diritto naturale è la confessione della debolezza dell'argomentazione interna al sistema dell'ordinamento costituzionale a proposito della persona.

Illustri colleghi, sappiamo tutti che il diritto naturale è un processo storico, che è venuto evolvendosi; il diritto naturale è una ideologia che la cultura dei popoli più raffinati intellettualmente è venuta in varie forme costruendo. Allora mi domando: a quale « diritto naturale » ci dobbiamo rifare? Al diritto naturale dei greci? Al diritto naturale di Cicerone? Al diritto naturale di Tommaso D'Aquino? Al diritto naturale di Grozio o di Pufendorf e così via? Qual è il diritto naturale al quale voi vi appellate? Il diritto naturale stesso è nella relatività della storia, ossia il problema non può essere lasciato diluire o sfuggire di qui e di là dalle maglie del diritto positivo, così come si trova determinato nell'ordinamento costituzionale, verso la relatività del processo storico, perchè se lo si lascia diluire verso tale relatività, avrete ancora meno argomenti dalla vostra parte una volta ammessa questa relatività.

Mi sembra che in fondo il diritto naturale nella sua storicità sia venuto evolvendosi, soprattutto negli ultimi tempi, se per drit-

to naturale intendiamo questa coscienza etica e civile che certamente, in quanto tale, trascende i singoli diritti positivi ma essa stessa è una grande formazione storica e in divenire: ebbene, in tale coscienza etica e civile, così come noi oggi l'avvertiamo, non dobbiamo disconoscere che la donna ha acquistato un posto, una collocazione, un significato molto diversi da quelli che essa ha avuto in epoche passate.

Il problema della donna mi sembra sia il problema centrale di tutto il nostro discorso. Si afferma da parte di alcuni — ho letto anche nelle relazioni — che in fondo la donna è il luogo a cui si attacca l'embrione, e tale concetto mi fa pensare ad una vecchia concezione greca, in cui la donna era intesa proprio come matrice, mera materia: la *ule* dei greci era insieme materia e matrice, un niente addirittura. Se la donna fosse veramente niente, se fosse soltanto un recipiente, ebbene, alla luce della nostra stessa Costituzione, dei nostri stessi principi etici e civili, dei nostri stessi principi giuridici attuali, essa avrebbe tutte le ragioni per ribellarsi ad essere strumentalizzata come mero recipiente. Se invece riconosciamo che la donna non è mero recipiente e modernamente accettiamo che la donna ha una sua attiva funzione, addirittura a livello di psicologia profonda, nel modellaggio del proprio figlio, allora a maggiore ragione s'impone il principio fondamentale, etico e civile, della soggettività della donna e solo della donna di fronte al problema della maternità.

Questo lo dico non tanto per entrare in questa che potrebbe essere una polemica lunghissima, quanto per sottolineare come, appena si esce fuori dalla positività del diritto costituzionale e della Costituzione così come essa è positivamente data, ci ritroviamo in una selva di possibili tesi.

In fondo, quando noi oggi parliamo di questo problema (lo hanno detto bene i colleghi Tedesco, Maffioletti e Venanzetti), parliamo non della questione se liberalizzare o non liberalizzare l'aborto, nel senso di sancire il principio del diritto all'aborto. Noi qui ci troviamo a legiferare in quanto Parlamento democratico. Un Parlamento democra-

tico non può legiferare come un sovrano antico; ricordate il Mosè come lo immagina Thomas Mann, grande plasmatore attraverso le leggi di un popolo ancora rozzo ed informe? Un Parlamento democratico non cala dall'alto una sua normativa per plasmare un popolo rozzo ed informe ma è il mediatore tra l'astrattezza dei principi che la stessa storia culturale è venuta elaborando e i bisogni reali di massa che emergono nella situazione concreta. Questo è un Parlamento democratico, questo è un Parlamento laico, perchè essere laici, per l'etimologia stessa della parola, significa essere « del popolo », non accogliere nessuna norma che venga da una autorità esterna e superiore, ma elaborare faticosamente e dolorosamente la norma che meglio possa incanalare i bisogni della realtà popolare verso sbocchi di carattere costruttivo.

Da questo punto di vista noi abbiamo il dovere di accogliere le istanze che ci vengono dalle grandi masse femminili. Dovrei fare un'ultima osservazione: non dimentichiamo che il nostro Parlamento è ancora quasi esclusivamente maschile. Noi uomini, metà dell'umanità, legiferiamo anche per l'altra metà. Se il nostro Parlamento fosse fatto diversamente come legifererebbe? Noi penalizziamo la donna per l'aborto, quasi che la donna fosse un soggetto per sua natura portato a trovare nell'aborto piaceri più o meno torbidi e oscuri, mentre l'aborto è una situazione drammaticissima e la donna è la vittima dell'aborto. Noi ci troviamo di fronte ad un bisogno che sale da una realtà quale è quella delle masse femminili, con il loro carico di dolori e di mortificazioni. Questo è l'unico vero problema. Leggiamo un brevissimo passo delle « Nuove lettere portoghesi », le cui tre autrici furono condannate nel loro paese addirittura per pornografia, per aver scritto un libro che in fondo era di protesta femminile. Queste donne dicono: « indirettamente in America come in tanti altri paesi » (allora non erano ancora intervenute molte sentenze neanche delle Corti costituzionali americane) « la legge prevede una strana specie di pena di morte applicabile alle donne, negando loro "il controllo"

dei loro corpi e provocando così gli aborti illegali; si calcola che per questo motivo ogni anno muoiono da due a cinquemila donne in America; domando: cosa fanno i cinquemila o i duemila uomini che hanno ingravidato le duemila o cinquemila donne morte in America tutti gli anni». Questo è il problema nel suo nocciolo morale: la pena di morte che di fatto viene irrogata a danno della donna. Ebbene l'articolo 27 della nostra Costituzione ha abrogato la pena di morte. Mi pare che sia perfettamente coerente con la Costituzione italiana depenalizzare l'aborto non certo per esaltarne la funzione, ma per riconoscerne la dolorosità e per curarlo come si deve curare ogni ammalato. Anche un pazzo certo non lo si uccide ma lo si cura; un ammalato gravissimo non lo si uccide ma lo si cura. Il mondo femminile, ammalato della piaga dell'aborto, non va certo sottoposto al martirio ma va viceversa curato.

Questo mi sembra lo spirito di questa legge, ed è in nome di questo spirito che noi della Sinistra indipendente voteremo contro la proposta democristiana di non passaggio agli articoli. (*Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo di democrazia nazionale dichiaro di votare a favore dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, per le ragioni che sono state enunciate ed analizzate, con approfondimento dei temi, dal senatore Carraro e per le ragioni che noi abbiamo enunciato nella relazione di minoranza.

Tali ragioni scaturiscono da una valutazione di carattere prettamente giuridico delle norme ordinarie contenute nel disegno di legge in esame, ed in particolare del loro contenuto anticostituzionale. Onorevoli colleghi, nelle dichiarazioni di voto che sono state espresse contro la proposta svolta dal sena-

tore Carraro si è tentato di distorcerne il contenuto ed il significato con metodo che ritengo non certamente corretto. Infatti il senatore Carraro, nella parte centrale della sua analisi approfondita delle ragioni che hanno suggerito la proposta di non passaggio agli articoli, ha fatto presente che il sistema costituzionale, lungi dal limitarsi alla tutela della persona umana, tutela l'uomo sotto il profilo in cui il sistema costituzionale prevede il suo concepimento ed il suo divenire. Questo è il punto essenziale che illumina l'ordine del giorno al nostro esame. Non si può non riconoscere dunque, se non per una ragione prettamente politica che può obnubilare le menti, che il nostro sistema costituzionale, anche se in modo esplicito non contiene una norma proibitiva dell'interruzione della gravidanza procurata che impedisca al legislatore ordinario di depenalizzare l'aborto, o comunque di non ritenerlo un fatto illecito, attraverso le norme ormai approfondite — parlo degli articoli 2, 29, 30, 31 della Costituzione — prevede la tutela dell'uomo nel suo divenire dal concepimento alla morte. Siamo abituati da tempo, onorevoli colleghi, nella nostra attività di legificazione ad approvare leggi con articoli pletorici di tipo regolamentare. Si è affermato un cattivo costume di tecnica legislativa ed abbiamo perso — questo l'ho detto e ripetuto mille volte — la concezione della legge che deve essere chiara, sintetica e contenere precetti di carattere generale. Ecco perchè andiamo ricercando nella Costituzione particolari espliciti divieti. La Costituzione, come legge superprimaria, deve esprimere nelle sue norme principi di carattere generale, e soprattutto possedere accentuato quel carattere di generalità proprio di ogni legge.

Ora, quando leggiamo e vogliamo penetrare il significato dell'articolo 2 della Costituzione, come non pensare a una tutela del divenire umano, alla tutela della procreazione? Quando leggiamo l'articolo 31, come possiamo, in una esegesi della norma, in una ricostruzione dogmatica dei contenuti della norma, non pensare ad una tutela costituzionale della concezione? Le teorie che abbiamo sentito possono essere suggestive, come alimen-

tate da una volontà politica diretta a sostenere una pseudolibertà della donna. Abbiamo sentito ormai questo tema dibattuto in termini anche poco rispettosi per la dignità umana della donna; ma non importa, andiamo al significato. Però non possiamo sostenere che le norme costituzionali, che gli articoli 2, 3, 30, 31 non contengono una tutela del divenire umano, una tutela della procreazione dal primo momento fino all'evento che porta alla creazione della persona umana, quel soggetto con personalità giuridica con tutti i suoi diritti e successivamente tutti i suoi doveri.

Onorevoli colleghi, ecco qual è, a mio avviso, il punto specifico da cui si deve partire per riconoscere il contrasto del disegno di legge nel suo insieme, a cominciare dall'articolo 1, con il sistema costituzionale, ed in particolare con i precetti della Costituzione della Repubblica. È inutile andare ad analizzare e dilatare determinati diritti di libertà che, se esercitati, porterebbero alla distruzione della comunità nazionale e del genere umano. Questo è il punto. Ci sono delle norme che, non essendo scritte, sono immanenti nell'attività di legislazione sotto il profilo costituzionale. Quando il legislatore costituzionale, con norma precettiva, si rivolge al legislatore ordinario e dice che si deve tutelare la maternità, come possiamo pensare che questo precetto di carattere costituzionale, e pertanto superprimario, che non può essere menomato da una legge ordinaria, non si rivolga alla maternità nel suo significato più delicato, dalla concezione fino all'evento della nascita, al neonato ed al rapporto tra madre e figli? A nostro avviso la limitazione è possibile soltanto con un ragionamento che non ha i caratteri dell'obiettività, con un ragionamento cioè interferito da false teorie di libertà.

L'oratore che mi ha preceduto e ancora prima il senatore Venanzetti dicevano: non è possibile concepire che la penalizzazione di un'azione anti-giuridica colpevole non sia fatta con legge ordinaria e che la Costituzione possa vietare al legislatore ordinario di depenalizzare alcune azioni umane come il procurato aborto. Onorevoli colleghi, non la-

sciamoci distrarre da false e, vorrei dire, erronee interpretazioni: e questa è una falsa ed erronea interpretazione.

Se ho ben compreso la proposta di non passaggio agli articoli del senatore Carraro, il suo contenuto, il suo significato non è quello di negare al legislatore ordinario il diritto di depenalizzare un'azione umana, quanto il fatto che il legislatore ordinario di fronte al sistema costituzionale non può liberalizzare quello che la Costituzione vieta e indica come un bene indisponibile da tutelare in ogni modo. Ecco il significato della proposta, al di là delle ragioni che abbiamo sostenuto, al di là dei canoni tradizionali posti dal nostro codice civile, che sono violati dall'articolazione della legge, al di là dei casi in cui, contrariamente al nostro sistema giuridico, si ritiene valido, ad esempio, il consenso della minore, si ritiene valido perfino il consenso della donna interdetta, priva cioè di qualsiasi possibilità di manifestare un valido consenso.

Il provvedimento in esame è concepito in violazione dei principi della nostra Costituzione che il legislatore ordinario non può violare senza creare un insanabile contrasto tra due norme che si elidono. E certamente, se dovesse essere approvato il disegno di legge al nostro esame, ci troveremmo di fronte a vari procedimenti di sindacato di costituzionalità, cioè di fronte a un momento di incertezza e di confusione, di sindacato negativo dell'attività del Parlamento, in una materia delicata.

Ecco le ragioni per le quali daremo voto favorevole alla proposta in esame. (*Applausi dalla destra*).

P L E B E . Domando di parlare per dichiarazione di voto, a norma del secondo comma, ultimo periodo, dell'articolo 109 del Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P L E B E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo di dover anzitutto rilevare con piacere il notevole mutamento di tono e di contenuto che ca-

ratterizza il presente ordine del giorno rispetto a quello analogo presentato il 18 gennaio scorso nell'altro ramo del Parlamento dai democristiani, onorevole Piccoli e altri. Mentre allora quell'ordine del giorno asseriva nella maniera più decisa l'incostituzionalità della legge, appellandosi a cinque specifici articoli della Costituzione, cioè agli articoli 2, 29, 30, 31 e 32, ora invece l'accusa di incostituzionalità appare molto più sfumata, generica, priva di alcun richiamo ad articoli specifici della Costituzione, tant'è che l'ordine del giorno attuale, come è apparso anche nella illustrazione ad opera del senatore Carraro, insiste con l'appoggiarsi ad argomentazioni diverse dall'accusa di incostituzionalità: contraddizioni tra singoli articoli della legge, perplessità suscitate da qualche articolo della legge stessa, presunti contrasti con il diritto civile di successione. Ma, come il senatore Carraro può benissimo insegnarmi, il rilievo di mende dei singoli articoli genera come sua conseguenza una serie di emendamenti, non già un ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Anch'io sono convinto che il primo comma dell'articolo 1 di questa legge contrasti con il resto della legge stessa, ma questa mia convinzione mi ha indotto a presentare un emendamento soppressivo di quell'articolo, non già un ordine del giorno di non passaggio agli articoli. Per cui, a mio avviso, l'ordine del giorno di parte democristiana presentato alla Camera era e resta confutabile, ma si giustificava come ordine del giorno di non passaggio agli articoli. Questo invece si giustifica solo in alcune sue righe, e la sua natura tuttavia, eccessivamente sfumata, lascia l'impressione di essere stato presentato senza una grande convinzione. È un fatto questo di cui non posso che rallegrarmi; è il segno cioè che gli stessi colleghi democristiani si sono sostanzialmente già resi conto dell'estrema debolezza delle loro argomentazioni di incostituzionalità e hanno preferito ripiegare su argomentazioni estranee alla Carta costituzionale. E questo è un ripiegamento, del resto, analogo al ripiegamento che si era verificato alla Camera. Giustamente infatti alla Camera il deputato comunista

Coccia aveva rilevato come, mentre in un primo tempo ci si era attesi che la Democrazia cristiana sollevasse prima della discussione generale la questione pregiudiziale di incostituzionalità — e se ne era parecchio parlato — poi invece alla fine la Democrazia cristiana aveva preferito ripiegare sulla presentazione dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Ora a me sembra che qui abbiamo un ulteriore ripiegamento molto positivo, molto lodevole e per me questo è un sintomo anzitutto da sottolineare.

Comunque, come ha già rilevato la collega Tedesco, in sede di ordine del giorno di non passaggio agli articoli sono le accuse di incostituzionalità le uniche che possono avere autentica rilevanza. A mio avviso esiste davvero una pertinenza del richiamo alla Costituzione, soprattutto all'articolo 2, ma in una sola forma, cioè il chiedersi se una qualsiasi forma punitiva della donna abortiente — ahimè, devo dirlo, non solo la legislazione attuale, ma anche l'articolo 20 della presente legge — non sia in insanabile contrasto con l'articolo 2 della Costituzione. Dato infatti che l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, come non annoverare tra i più elementari di questi diritti quello della donna a scegliere se diventare o non diventare madre?

D E R I U . Ci poteva pensare prima.

P L E B E . Il fatto che il pensarci prima possa non esser sufficiente, è un'imperfezione che madre natura ha voluto e non la donna. Nell'ormai nota sentenza della Corte suprema americana in materia di aborto, del gennaio 1975, l'estensore, il giudice Douglas, si appella proprio agli stessi diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'articolo 2 della nostra Costituzione e ritiene impossibile non includere tra questi diritti inviolabili dell'uomo almeno tre tipi elementari di diritti: 1) la libertà personale di opinione e di espressione; 2) la libertà di scelta in materia di matrimonio, divorzio, contracce-

zione e procreazione; 3) la libertà fisica di movimento, di residenza, di nutrizione.

Ora perchè mai dovremmo ritenere che la nostra Costituzione italiana vada intesa tanto restrittivamente da farle garantire solo il primo e il terzo tipo di questi diritti inviolabili dell'uomo, cioè solo i diritti di libertà intellettuale e di agibilità fisica e non invece quella libertà di *privacy* che la Corte suprema americana ha ritenuto tra i più essenziali diritti inviolabili dell'uomo?

A conferma e a rinforzo dell'articolo 2 sta pure il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione allorché dice « La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ». Ora, costringere una donna incinta a portare a termine la sua gravidanza contro la sua volontà significa farle violenza e non rispettarla proprio in quanto persona umana, significa servirsi di lei come di un mero strumento di accrescimento demografico senza alcun riguardo per la sua volontà, per i suoi sentimenti, per la sua emotività.

Come possiamo non considerare questa prepotenza come una violazione proprio di quei limiti imposti dal rispetto della persona umana di cui parla l'articolo 32 della Costituzione? Credo quindi che vi sarebbero persino fondati motivi per accusare di incostituzionalità non solo la legge vigente ma anche forse l'articolo 20 della presente legge quando commina sei mesi di reclusione alle donne che abortiscono senza seguire una certa trafila.

Senonchè una tale accusa, se rivolta all'articolo 20, avrebbe senso avanzarla solo se questa legge istituisse le penalità previste partendo da una situazione preesistente di rispetto dei diritti inviolabili della donna. Ma siccome essa invece viene a porre rimedio, anche se è un rimedio soltanto parziale, a una situazione esistente di grave violazione di quei diritti inviolabili, ostacolarle il cammino equivarrebbe forse anche a rispettare la lettera della Costituzione — io sono tuttora convinto che l'articolo 20 di questa legge non la rispetti del tutto — e però a contrastare un più sostanziale rispetto alla Costituzione che si vede certo più rispettata da

questa legge che non dalla normativa attualmente vigente.

Ma che poi invece per motivi diametralmente opposti a quelli che ho ora esposto si pretenda di accusare di incostituzionalità questa legge mi sembra addirittura paradossale, a partire dalla prima pretesa su cui tale accusa si basa, quella di far rientrare l'ovulo fecondato nel novero degli uomini di cui l'articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili. Già sotto un profilo strettamente tecnico di diritto costituzionale il senatore Branca ha dimostrato in sede di prima Commissione, a quanto risulta dal resoconto, l'assoluta impossibilità di una tale elefantiaca estensione del concetto giuridico di uomo.

Ma vi è da osservare qualcosa di più, che a mio avviso sta alla base dello stesso diritto costituzionale: quando cioè non solo la nostra Costituzione, ma quelle stesse costituzioni che hanno formato il modello di tutte le costituzioni moderne, cioè la francese Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1791, le americane costituzioni della Pennsylvania e del New Hampshire, dichiarano di garantire i diritti dell'uomo, lo fanno non già in quanto entità astratta o individuo metafisico o teologico, bensì in quanto individuo che entra in rapporto con altri individui. A questo proposito credo sia assai difficile confutare la celebre analisi che di queste costituzioni-modello ha fornito Carlo Marx nel suo scritto del 1844 sulla questione ebraica. Scrive Marx che la difesa dei diritti dell'uomo che queste costituzioni asseriscono di garantire ha senso soltanto — sono parole di Marx — « se per uomo si intende membro della società civile ». Se non si parte da questa equazione, giustamente a mio avviso stabilita da Marx: « uomo uguale membro della società civile », ogni dichiarazione dei diritti dell'uomo può trasformarsi in uno strumento manipolabile nelle maniere più assurde, secondo l'arbitrio dei potenti o delle religioni. E in questo caso — ammoniva, anche se forse un po' crudamente, Marx proprio in quello stesso scritto — il dominio della religione equivale alla religione del dominio.

Non si tratta di un semplice gioco di parole. Costringere una donna incinta al proseguimento coatto di una maternità da essa non voluta è un'imposizione tanto contrastante con le norme civili di una convivenza pacifica che di fatto quelli che dovrebbero poi essere gli esecutori di tale imposizione cercheranno sempre, come oggi già avviene, di eluderla. Però basta che qualche volta un esecutore meno dotato di carità umana o assillato da scrupolo religioso applichi rigorosamente le penalità previste da questa imposizione, perchè ci si trovi di fronte ad un grave sopruso ed arbitrio; giacchè di arbitrio si tratta sempre quando la punizione viene di solito elusa ed applicata solo nel caso di qualche donna sfortunata, che certamente sarà povera e non potente. Si tratta di quel procedimento sommamente ingiusto che opportunamente, nel suo intervento in sede di discussione generale, il senatore Benedetti ha denominato « punizione per campione » ovvero « decimazione penale ». E l'arbitrio di ogni punizione per campione equivale appunto a quella religione del dominio che, secondo Marx, è la conseguenza nefasta e inevitabile che risulta ogni volta che al concetto di uomo come membro di una società civile, e in quanto tale difeso dalla Costituzione, si sostituiscono concetti astratti o teologici di persone umane dotate di una vita puramente presunta, per difendere i quali, addirittura in nome della Costituzione, si dovrebbe offendere e punire persone realmente viventi.

Non meno pretestuoso, però forse ancor più pericoloso, è l'appellarsi al secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione, là dove essa asserisce che la Repubblica protegge la maternità, per derivarne un presunto obbligo costituzionale di tutela dell'embrione. Dico che questo richiamo, pretestuoso quanto quello suddetto all'articolo 1, è però più pericoloso, perchè anche se quest'ordine del giorno dovesse non venire approvato, tuttavia l'equivoco di intendere la protezione costituzionale della maternità come protezione dell'embrione ha già contagiato una certa maggioranza laica, la quale ha modificato in sede di Commissioni riunite il titolo della

legge, introducendovi l'ambiguo concetto della tutela della maternità.

Ebbene, l'idea che l'espressione dell'articolo 31 della Costituzione « protegge la maternità » si rivolga all'embrione o al feto piuttosto che non alla madre è sostenibile solo se si ritiene che i redattori della nostra Costituzione non conoscessero la lingua italiana. Basta prendere un qualsiasi dizionario per rendersene conto. Mi limito qui a citare i due dizionari più noti e conosciuti: sul Nuovo Melzi, trentacinquesima edizione, quella del 1959, alla voce « maternità » sta scritto: « sostantivo femminile indicante qualità, essere di madre ». Cioè non sta scritto che maternità indichi un rapporto tra la madre e il feto, o tanto meno che indichi il processo di crescita del feto nel grembo della madre. Il Dizionario enciclopedico Treccani dà maternità uguale a condizione dell'essere madre. Ma si può consultare qualsiasi dizionario... (*Vivaci commenti dal centro*). Perciò (nonostante le interruzioni: dell'interesse che esse testimoniano non posso che essere grato ai colleghi) non v'è ombra di dubbio che nella lingua italiana proteggere la maternità non significa in alcun modo proteggere lo sviluppo dell'embrione o del feto contro la volontà della madre, bensì proteggere la donna che o è già madre o ha i requisiti fisici per diventarlo, ossia è incinta. Allora, lungi dal poter rientrare in tale protezione l'idea di una tutela dell'embrione, è vero piuttosto il contrario, che la protezione costituzionale della maternità, che non può non includere oltre che la donna madre anche la donna incinta, comporta anche quell'aspetto in negativo di tale protezione che consiste nel non imporre una maternità coatta alla donna incinta.

Se vi è una legge — come pure esiste in qualche legislazione — che protegge i donatori di sangue, tale protezione comporta anche la tutela in negativo di impedire che si costringano i donatori di sangue a donarlo anche quando non se la sentano.

Ho insistito sull'appello, ai fini di una presunta incostituzionalità della legge, agli articoli 2 e 31 della Costituzione non a caso, perchè proprio questi sono gli unici due ar-

ticoli citati dalla tanto tormentata sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale, in quel punto in cui tale sentenza sostiene, contrariamente a quanto prima ho detto io, che, sia pure entro limiti del tutto particolari, si dovrebbe veder collocata in quei due articoli anche « la situazione giuridica del concepito ». A tale proposito non sto qui a ripetere quello che è stato più volte ripetuto alla Camera, che cioè nessuna sentenza della Corte costituzionale può intervenire a porre alcun limite preventivo alla potestà legislativa del Parlamento, per cui in sostanza, di fronte alla discrezionalità del potere legislativo, le sentenze della Corte costituzionale sono interessantissime, ma sempre irrilevanti. Inoltre la sentenza suddetta è tutt'altro che esaustiva del nostro argomento, avendo avuto essa come scopo la cassazione di una sola parte di un singolo articolo, il 546 del codice penale, relativo alla sola ipotesi di una pericolosità per la salute della madre della prosecuzione della gravidanza.

Vorrei invece sottolineare che la sentenza della Corte costituzionale ha avuto due anni fa un valore ed un significato molto precisi: quelli di una rottura avanguardistica nei confronti del muro conservatore che il mondo giuridico italiano opponeva contro ogni aggiornamento della legge sull'aborto. A questo proposito ho notato che il senatore Carraro ha tenuto a sottolineare che il relatore e quindi estensore di tale sentenza non fu il ministro Bonifacio, appartenente al suo stesso partito, bensì l'onorevole Paolo Rossi appartenente ad un partito laico. Sta di fatto però che il ministro Bonifacio presiedeva allora la Corte e non mi risulta che mai anche dopo che egli ha lasciato la Corte costituzionale abbia espresso una sua opinione difforme da quella sentenza. A meno che si riservi di esprimerla in quest'Aula e l'ascolteremo con il massimo interesse.

Quindi ad un atto di avanguardia di rottura non si può mai chiedere di essere nè completo nè coerente fino in fondo: il suo valore sta tutto nell'aprire una breccia e la breccia quella sentenza della Corte costituzionale l'ha aperta negando all'embrione il carattere non solo di persona giuridicamen-

te equiparabile, che — dice il senatore Carraro — era una cosa abbastanza ovvia, ma sottolineando questo fatto e l'incomparabilità con la tutela della madre. Nè dobbiamo dimenticare che l'atteggiamento di timida incertezza di tale sentenza sull'interpretazione degli articoli 2 e 31 della Costituzione fa seguito, nel testo stesso della sentenza, ad una frase di chiara intonazione ironica (nei limiti in cui può essere ironica una sentenza della Corte costituzionale), allorchè il testo di quella sentenza ricorda che « il procurato aborto si considerò lesivo di interessi disparati quali la vita, l'ordine delle famiglie, il buon costume, l'accrescimento della popolazione » e quello tra questi disparati interessi che fu considerato leso fu proprio quello che oggi nessuno avrebbe più il coraggio di difendere, cioè fu « l'interesse demografico dello Stato ».

È quindi più che evidente che lo spirito della sentenza della Corte costituzionale, nonostante la suddetta più che comprensibile sua timidezza, non milita certo a favore di quest'ordine del giorno. Se quella sentenza potesse assumere una forma umana e sedersi qua dentro, essa si siederebbe certamente tra le file del fronte laico, non certo fra quelle degli antiabortisti. Preva ne è la maniera in cui fu accolta dalla stampa: essa fu allora approvata e lodata dal fronte laico, deprecata dagli antiabortisti.

Detto questo a proposito degli articoli 2 e 31 della Costituzione, gli unici citati dalla sentenza della Corte costituzionale, a mio avviso non sarebbe neppure il caso di soffermarsi su quegli articoli che o direttamente sono stati chiamati in causa dal senatore Carraro, come l'articolo 29, o (mi pare) sono stati allusi, come gli articoli 30 e 32 della Costituzione. Quanto all'articolo 29 che sancisce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, è chiaro che qualsiasi legge potrà prescrivere — e giustamente — tutte le eguaglianze possibili tra i due coniugi, ma dovrà perlomeno eccettuarne una: l'eguaglianza del peso fisico e quindi della responsabilità della gravidanza. Madre natura ha voluto che tale peso e tale responsabilità fossero di pertinenza esclusiva della

donna. Cancellare tale pertinenza con una dichiarazione di eguaglianza tra i coniugi è un non senso.

Ancora più infondato appare l'appello — se ho ben inteso — agli articoli 30 e 32. L'articolo 30 parla degli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, il che presuppone uno *status filiationis* e non il solo stato di gravidanza che ne è il semplice presupposto. Quanto alla tutela della salute prescritta dal primo comma dell'articolo 32, è sin troppo evidente che essa si riferisce alla salute delle persone nate e non già di chi ancora deve nascere.

Quanto poi al presunto contrasto con le norme del diritto civile di successione, fermo restando che tale diritto — come ha riconosciuto lo stesso senatore Carraro — è sempre condizionato al fatto della nascita, non vedo come si possa invocare quale conseguenza paradossale della legge il fatto che una madre potrebbe così essere indotta ad abortire per appropriarsi della quota di eredità del concepito. Infatti la legge, nell'articolo 462 del codice civile, prevede pure la possibilità di testare a favore dei non concepiti. Ora poniamo che io destini la mia eredità per metà ad un mio amico e per metà ai suoi futuri figli. Allora si dovrebbe punire quel mio amico se non mette incinta la moglie, in quanto si potrebbe dire che agisce così per non dividere l'eredità con i futuri concepiti: e sarebbe un assurdo... (*commenti dal centro, dalla sinistra e dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Plebe, non rovinare la sua fama di argomentatore.

P L E B E . Vorrei concludere ricordando un articolo della Costituzione che troppo viene ignorato da tutta questa discussione: l'articolo 3 che nel suo primo comma prescrive che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzioni di sesso ». L'equiparazione giuridica della donna all'uomo è una esplicita prescrizione della nostra Costituzione. Devo riconoscere che attualmente è in gestazione tutto un complesso di provvedimenti e di leggi miranti ad attuare

questa prescrizione costituzionale. Mi limito a ricordare (proprio perchè in discussione ora al Senato) il disegno di legge della senatrice Romagnoli Caretoni recante norme per la tutela dell'eguaglianza dei sessi. È dovere di chiunque voglia rispettare ed attuare i dettami della nostra Costituzione favorire e promuovere il più possibile leggi come questa, che derivano appunto dalla realizzazione di tali dettami. Fra essi si colloca indiscutibilmente, sia pure con tutti i suoi difetti — e per me sono molti — la presente legge sull'aborto.

Per questi motivi voterò contro la proposta di non passaggio agli articoli.

A B B A D E S S A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A B B A D E S S A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, delegato in Aula dagli amici del Gruppo politico ad esprimere il voto sulla proposta di non passaggio agli articoli avanzata dalla Democrazia cristiana, ho l'onore di dichiarare che voteremo a favore.

Ritengo che l'ampia motivazione portata qui dal senatore Carraro, sul piano costituzionale e sul piano dell'ordinamento interno civile, sia abbastanza fondata, anzi risponda alla lettera e allo spirito della Carta costituzionale della Repubblica ed alla tradizione della civiltà giuridica del paese. E se dubbio io avessi potuto avere, esso è stato superato dall'intervento del senatore Plebe il quale ha dovuto trincerarsi, per dimostrare la costituzionalità di questo provvedimento legislativo, sul vocabolario e andare alla ricerca del significato restrittivo etimologico della parola « maternità ». Devo dichiarare che...

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Abbadessa, ma devo dare una piccola notizia al senatore Plebe. Mi pare di aver sentito dall'autorevole persona dell'onorevole Ruini, membro della Costituente, presidente della Commissione dei 75, che il testo, in

forma discreta, fu fatto conoscere ad un gruppo di letterati al fine di precisarne bene i termini. Questo a tutela della saggezza con la quale i costituenti agirono.

A B B A D E S S A . « Maternità » è sostantivo dal contenuto dualistico: non si è madre, se non vi è figlio; non vi è maternità se non vi è nascita: un *excursus* anche nella storia della pittura, della scultura e della letteratura dimostra che la « maternità » ha le sue profonde e tradizionali radici in un dualismo unitario. D'altro canto, illustre Presidente, già in sede di Commissione si è pensato di sostenere che la proposta abortista si inquadri nella Costituzione perchè gli atti della Costituente dimostrerebbero che dell'aborto assolutamente non si parlò in quella sede con senso di avversione. Noi potremmo rovesciare l'argomentazione e dire che gli atti della Costituente stanno a dimostrare che, se non si parlò come di una ipotesi futuribile, non se ne parlò neppure in senso diciamo negativo. L'argomento fu ignorato, cioè (mentre si parlò del divorzio), perchè fu lontano dalla mentalità e dalle discussioni dei costituenti che l'ipotesi di una legge abortista si potesse affacciare nella legislazione interna del paese. È assolutamente provato dagli atti della Costituente che neppure come lontana ipotesi dialettica fu proposto alla attenzione degli elaboratori della Carta il problema. E devo dire, signor Presidente, che assolutamente non ritengo che la proposta qui avanzata, sulla quale stiamo per votare, costituisca un ripiegamento come sembra affermare il senatore Plebe poichè leggo in maniera precisa e netta queste affermazioni nella proposta di non passaggio: per la grave vanificazione dei diritti inviolabili della persona e dei principi di solidarietà umana da essa derivanti e per la violazione delle norme sulla famiglia compromettendo l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, tutto questo provvedimento nel suo complesso e nelle singole norme risulta contrario ai principi essenziali della Costituzione. Sicché questo ripiegamento, al quale faceva riferimento il senatore Plebe, io assolutamente non lo vedo

nella proposta che è al nostro esame ed anzi dovrei dire che, se quella sentenza della Corte costituzionale della quale si discetta sulla paternità putativa o legittima, potesse assumere forma umana, dubito assai — sempre che non mi contraddica il ministro Bonifacio — che potesse prendere posto nel fronte abortista. Tale sentenza semmai, e nella peggiore delle ipotesi, si dichiarerebbe neutrale come il Governo, perchè in fondo tale sentenza è stata sopravanzata dalla legge in esame sia perchè essa prevede e non esclude la penalizzazione in determinati casi, sia perchè subordina la possibilità dell'aborto, anche al di là della normativa dell'articolo 54 del codice penale, a particolari norme di accertamento serie e rigorose che in questa legge noi non troviamo. E d'altro canto, se io dovessi ancora dire che questa legge è contraria allo spirito, alla *ratio* della Carta costituzionale, non avrei bisogno, senatore Plebe, senatore Maffioletti, di andare a leggere gli articoli 29, 30, 31 della nostra Costituzione che pur devono essere coordinati nella loro essenza. Non possiamo prendere una parola, un sostantivo ed interpretarlo alla stregua del vocabolario; dobbiamo interpretare la *ratio* e la volontà fondamentale della Costituzione nel suo insieme. Ed allora questo disegno di legge come si pone di fronte alle provvidenze che prevede la Carta costituzionale per la formazione delle famiglie e per l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose? Come si pone di fronte alla famiglia considerata società naturale, non bilaterale, non fatta soltanto di marito e moglie, ma società pluralistica fatta e integrata anche dai figli? Come si pone questa disposizione di legge di fronte al dovere e al diritto dei genitori di mantenere, su basi di eguaglianza giuridica, di istruire e di educare i figli e di fronte alla capacità giuridica e alla eguaglianza dei genitori per gli obblighi nascenti dalla famiglia stessa? E se dubbi ancora io avessi, illustre Presidente, onorevoli colleghi, questi dubbi sarebbero dissipati dall'intervento autorevole del senatore Maffioletti. Egli ha inteso sostenere tre punti che meritano di essere sottolineati in

questo mio breve intervento. Egli ha detto che si pone nel quadro costituzionale questo disegno di legge perchè contiene la sconfitta di ogni tesi individualistica. Credo che assolutamente questo non si possa affermare perchè, se è vero che la donna può autonomamente presentarsi non solo ai consultori, ma anche al medico privato generico, se è vero che è il medico generico che è chiamato a certificare su richiesta della stessa donna senza possibilità di poter fare una scelta alternativa, mi pare che questa legge contenga dunque una scelta individualistica, sottolineata d'altro canto in parte anche dal senatore Plebe.

Si è sostenuto che questa disposizione, questo disegno di legge, questa normativa non contiene alcun automatismo legislativo. Ebbene, che cosa è la necessità che consegue alla certificazione del medico, per cui dopo 7 giorni l'intervento diventa urgente? Non è questo un automatismo previsto dalla legge la quale contiene proprio l'affermazione del principio che è stato negato dal senatore Maffioletti, principio peraltro riaffermato anche per le minori e le emancipate? E quando ancora si ripete che non c'è una parola nella legge che parli di autodeterminazione della donna, devo dire che non è necessario che nella normativa della legge sia prevista o non prevista l'autodeterminazione in modo specifico: quello che conta è il contenuto della normativa e, se il contenuto è per l'autodeterminazione della donna, poco conta che la legge non ne parli in modo diretto o particolareggiato.

D'altro canto i relatori Tedesco e Pittella hanno più volte dichiarato, sia alla stampa, sia nelle loro relazioni, che la conquista di questa legge sta nel consentire non solo la depenalizzazione, ma anche l'autodeterminazione della donna. Sicchè credo che tra i relatori di maggioranza preposti ad intervenire vi dovrebbe essere una maggiore conciliazione sui fini della legge stessa piuttosto che evidenti contraddizioni che, in sostanza, si determinano proprio tra le intenzioni che si dichiarano e i contenuti che si statuiscano.

Inoltre si è dichiarato dalla parte avversaria che quello che conta sono i fini dichia-

rati dalla legge e organizzati nelle norme. È vero, sono i fini dichiarati dalla legge ed organizzati nelle norme a contare, ma se questi fini non sono sinceri, non rispondono al contenuto della norma, i fini dichiarati lasciano il tempo che trovano perchè noi dobbiamo stare a ciò che è scritto e a ciò che è oggetto dell'attenzione di chi deve applicare la legge. E quali sono i fini dichiarati ma non rispettati e non mantenuti nella legge? Quelli secondo cui bisogna dare un contenuto a questa normativa di tutela sociale della maternità. Questa tutela sociale della maternità non la troviamo se non come dichiarazione astratta e certo non nel singolo articolato e nella singola normativa; così come non troviamo affatto rispettato tutto ciò che si dichiara nell'articolo 1, ovvero che lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Infatti anche in questo caso è un fine dichiarato, ma non rispettato, se è vero che all'articolo 7 della legge si fa una scelta e si dice che, per quanto riguarda il feto, solo quando ha capacità autonoma di nascere e di svilupparsi, è prevista la possibilità, anzi l'obbligo che la donna sia ricoverata in un istituto attrezzato e sia assistita da medici specializzati.

Quindi per quanto attiene a questa parte siamo confortati nel nostro voto di adesione proprio dalle argomentazioni che sono state portate in questa sede questa mattina dagli oratori di parte avversa. Anche per quanto riguarda tutta la prospettazione della modificazione e del travolgimento del nostro ordinamento civilistico mi pare che ci sia da dare un voto di assenso, perchè è chiaro che le varie norme modificano la normativa relativamente alle minori, alle inabilitate e relativamente alla esclusione del tutore, e debbono essere prese in considerazione come un riaffermarsi del principio assolutamente autodeterministico ed individualistico che campeggia in questa legge.

Si è detto dunque dalla parte avversa: noi siamo per votare a favore del passaggio alla votazione degli articoli perchè in fondo

non vogliamo costituire una contrapposizione di schieramenti. Questo non significa una contrapposizione. E che cosa è stato fino ad oggi questo fronteggiarsi dello schieramento abortista e non abortista se non una contrapposizione? Una contrapposizione aggravata e ripetuta: infatti in sede di Commissioni legislative non si è voluto in nessun caso prendere in considerazione, non dico tutti gli emendamenti, ma nemmeno qualcuno che poteva avere un significato di correttivo, di completamento, di integrazione della legge abortista.

Noi dunque siamo favorevoli a questa proposta perchè riteniamo, come ho spiegato, che questa legge è arrogante in quanto usurpa la normativa costituzionale e dà un suo particolare significato razionalistico e materialista alla maternità; invece la Carta costituzionale protegge la maternità nel suo insieme, per come si presenta al legislatore, senza bisogno di acquisire questi aggettivi qualificativi di « cosciente e responsabile » che ne travisano il contenuto naturale ed umano. Siamo contrari alla legge; quindi votiamo a favore della proposta di non passaggio agli articoli perchè questa legge è anche menzognera: infatti non è affatto vero che tutela la vita dal suo inizio, ma fa una scelta ideologizzata anche in rapporto all'inizio della vita umana.

Sono questi i motivi, illustre Presidente e onorevoli colleghi, per i quali dichiaro che voteremo a favore della proposta di non passaggio agli articoli illustrata dal senatore Carraro. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

C I P E L L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista voterà contro la proposta presentata dal Gruppo della democrazia cristiana e illustrata dal senatore Carraro per i seguenti motivi. Il triplice ordine di ragioni definite essenzialmente tecniche dal

senatore Carraro, che poi invece nel corso dell'esposizione si sono dimostrate squisitamente politiche, non ci ha convinto fin dal primo momento; non dobbiamo dimenticare che questa disquisizione è iniziata nel momento stesso in cui si è cominciato a parlare della legge sull'aborto in Senato da parte dei relatori, da parte dei commissari di maggioranza e di opposizione, da parte di coloro che sono intervenuti nella discussione generale. Proprio in quella sede, nel corso della discussione generale, i due senatori socialisti che sono intervenuti su due particolari questioni, cioè l'intrinseca contraddittorietà e i motivi di sospetta incostituzionalità della legge, i senatori Campopiano e Scamarcio, hanno già illustrato per conto del Gruppo socialista, così come poi nella replica ha fatto il senatore Pittella, i motivi per i quali noi riteniamo che non esistano contraddizioni nè motivi di incostituzionalità della legge.

Vi è evidentemente una profonda diversità di opinioni ed anche di pensiero sulla legge che stiamo discutendo, e lo vedremo nel corso dello svolgimento dell'esame degli articoli e degli emendamenti. Non dobbiamo dimenticare che la legge così come è pervenuta dalla Camera è già stata sensibilmente migliorata in sede di Commissione; nel corso dell'esame degli articoli e degli emendamenti vedremo come si potrà ancora migliorare, se riteniamo che debba essere migliorata. Però non ci si venga a dire che non bisogna passare all'esame degli articoli, perchè questo in un certo senso e sotto un certo aspetto offenderebbe il legislatore, offenderebbe il Parlamento, offenderebbe coloro che se ne sono occupati primieramente in sede di Commissione e poi in Aula. Proprio a questo proposito — e concludo — vorrei con molto garbo, ma con altrettanta fermezza contestare la presunzione del senatore Carraro che sostiene che la sua parte politica vuole salvare il buon nome del legislatore. Tutti salviamo il buon nome del legislatore facendo ognuno la propria parte. E noi riteniamo che la parte di ognuno sia quella di procedere e arrivare all'approvazione della legge. (*Applausi dalla sinistra*).

BALBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, non starò a riprendere gli argomenti che ha trattato il senatore Bettizia in Aula, non starò neanche a riprendere gli argomenti sviluppati dai colleghi degli altri Gruppi che, nonostante tutto, ci hanno lasciato ancora sospesi e nel dubbio. Anche se riteniamo che sia necessario concedere l'aborto in particolari casi, debbo riconoscere che questa legge, così com'è, va oltre i nostri intendimenti.

Alcuni emendamenti che verranno proposti portano anche il mio nome. Comunque la legge non ha raggiunto le condizioni che ci eravamo prefissi. Non esito a dire che questa è una cattiva legge che può e deve essere migliorata, però debbo anche dire che, votando l'ordine del giorno, si chiuderebbe con l'aborto così *tout court*, senza discussione ulteriore. A noi non pare che quanto si propone sia accettabile. Intendiamo che il discorso debba essere portato avanti. È necessario che la legge segua il suo *iter* in Aula per vedere se sarà o no accettabile anche da noi. Con questo ordine del giorno si preclude tale possibilità e a noi non pare di dover seguire questa strada. Quindi voteremo contro l'ordine del giorno.

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, avanzata dal Gruppo democristiano e illustrata con ricchezza di argomenti e dovizia di riferimenti costituzionali dal collega Carraro, non voleva essere e non è un espediente procedurale meramente dilatorio, improvvisamente collocato alla fine della discussione generale per celebrare il rituale ricorrente di ogni forza

che non abbia una maggioranza sufficiente per far prevalere le proprie tesi attorno ad un progetto di legge.

La nostra proposta, onorevoli colleghi, parte dalla constatazione che, nonostante la ampia e approfondita discussione, in Commissione prima e in Aula dopo, nessun Gruppo, fra quelli che hanno sostenuto le tesi cosiddette abortiste, è riuscito a convincerci che questa legge sia in armonia con la nostra Carta costituzionale e non sconvolga, come invece riteniamo sconvolga, principi fondamentali del nostro ordinamento.

Dopo aver ascoltato pregevoli interventi di autorevoli colleghi, rimanendo in ciascuno di noi, nel nostro Gruppo, fermo il convincimento che forti e profondi sono i contrasti che, tuttavia, permangono, avremmo dovuto, forse, abbandonare il campo di un ulteriore confronto per immolare le nostre idee sull'altare sacrificale dell'illuminismo più sprezzante proprio perchè più freddo e più presuntuosamente raziocinante? Restiamo dell'avviso che le idee non possono avere fretta e, soprattutto quando riguardano la concezione della persona umana, meritano rispettosa considerazione.

Una legge come questa, che presume di attingere ai valori di libertà la pretesa di sostanzialmente liberalizzare l'aborto, va confrontata serenamente con la Carta costituzionale della nostra Repubblica ai fini di una corretta sua collocazione al di dentro e non al di fuori dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Una legge, che abbia la pretesa, da sola, di innovare o è illogica perchè contrastante con l'insieme architettonico dei principi fondamentali del nostro diritto positivo o è contro natura perchè contraria a valori essenziali della vita stessa.

Invero, l'ipotesi che nel nostro ordinamento giuridico la violazione dei diritti del concepito possa essere penalmente irrilevante costituisce indubbiamente un disconoscimento del diritto alla vita del concepito. Il legislatore ordinario non può differenziare i modi di tutela giuridica del concepito a seconda dei casi se non in violazione del principio di ragionevolezza e di omogeneità del nostro ordinamento.

Anche senza voler cadere nelle posizioni assai discutibili di coloro che ricollegano la tutela del concepito alle esigenze della stessa continuità dello Stato, non v'ha dubbio che tale tutela non possa considerarsi sconosciuta all'ordinamento repubblicano. Appare perciò inaccettabile che la tutela della vita e della salute, che incontestabilmente la Costituzione assicura a tutti gli individui e che rappresenta uno dei fondamenti della società statale, debba collocarsi soltanto dalla nascita in poi. Questa posizione non sembra trovare alcun conforto nel dettato costituzionale. Questo, al contrario, sembra positivamente preoccuparsi della comunità in termini di rilevanza e sanità demografica, laddove, all'articolo 31, secondo comma, espressamente impone alla Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Peraltro nessuno potrebbe seriamente sostenere che la Costituzione, nel consacrare la tutela della salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività, abbia voluto disinteressarsi della salute e quindi, *a fortiori*, della vita del concepito, in forza, non foss'altro, della continuità del processo biologico da cui è sorretta la vita umana.

Del resto, come può ritenersi che sia indifferente alla sorte della vita umana nella fase prenatale una Costituzione, e quindi un ordinamento, che sancisce espressamente il divieto della pena di morte, ribadendo la fundamentalità della vita umana per la collettività, anche riguardo al soggetto che avesse tenuto il più antisociale dei comportamenti?

Se quanto precede ha un qualche fondamento, deve dunque ritenersi che anche per il concepito, fosse di un giorno o di 91, l'ordinamento costituzionale appresta una tutela giuridica che si specifica sia come diritto alla vita che come diritto alla salute. Una diversa posizione sarebbe, essa, mistificatoria e fittizia.

La fundamentalità del bene della vita, costituzionalmente tutelato anche per il concepito, comporta, onorevoli colleghi, il dovere di raffrontare tale bene con quello

omogeneo della vita della madre. Diversamente la determinazione legislativa sarebbe illegittima.

Questa esigenza è, del resto, ammessa dallo stesso testo approvato a maggioranza dalla Camera e qui riprodotto, il quale consente l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni dal concepimento quando sia individuabile un pericolo grave per la vita della donna.

Sulla disomogeneità, dunque, del bene della vita e di quello della salute non sembra occorran molti rilievi. La salute è una qualità della vita e il fondamento del primo bene è la vita. Altra conseguenza della fundamentalità del bene della vita, anche per il concepito, è la rilevanza collettiva dello stesso, cui conseguono l'impossibilità di una visione privatistica del concepito, l'inaccettabilità, cioè, di una concezione che ammetta la piena disponibilità del concepito da parte del singolo o di singoli come fatto personale, sottratto alla valutazione della collettività. Su questa linea è, del resto, la stessa sentenza della Corte costituzionale, che, pur imperniando la motivazione della parziale illegittimità dell'articolo 546 del codice penale sulla tutela costituzionale della salute della madre, espressamente dichiara che la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarlo; valutazione che non può ovviamente essere rimessa alla stessa donna che intende abortire, ma deve appunto assicurare la comunità sul rispetto delle ragioni del concepito.

Alla stregua di questa considerazione, appare grossolana la concezione dell'entità reale del concepito come parte integrante e non distinguibile della donna (*portio viscerum*); occorre ritenere che la tutela del concepito entro certi limiti, e sicuramente sul piano della conservazione del processo biologico, debba valere anche nei confronti della gestante. Rapportata a questa rigorosa ricostruzione, appare in stridente contrasto con i principi costituzionali e con la stessa citata sentenza della Corte costituzionale la disposizione dello stesso progetto di legge che opera una effettiva liberalizzazione del-

l'aborto in quanto l'unico soggetto a decidere, senatrice Tedesco, anche in contrasto con le valutazioni tecniche del medico, resta la donna. Sotto questo aspetto la proposta radicale, nella sua brutalità, aveva almeno il pregio della sincerità.

Altra domanda pressante che la pubblica opinione ci rivolge, colleghi, è se la nostra Carta costituzionale ammetta o escluda una eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Proprio per avere ritenuto, contro le indicazioni precettive degli articoli 31 e 32 della Costituzione, che la vita del concepito possa essere assoggettata ad un regime privatistico, il progetto di legge, senatore La Valle, appare inficiato da insuperabile illegittimità per contrasto con l'articolo 29, secondo comma, della Costituzione. La eguaglianza morale e giuridica dei coniugi — su ciò è fondato il matrimonio — esige, infatti, come autorevolmente ha osservato questa mattina il senatore Carraro, che quanto meno il coautore del concepimento abbia titolo a decidere sull'interruzione della gravidanza. Non si vede, invero, alcuna ragione di tutela dell'unità familiare, quando si consente alla donna di decidere da sola, creando in tal modo una grave arbitraria discriminazione di un coniuge nei confronti dell'altro, in un momento storico peraltro caratterizzato dall'adeguamento della legislazione ordinaria al principio della eguaglianza.

Nè varrebbe invocare nella specie la tutela della salute fisico-psichica della donna, giacchè anche per il genitore la privazione della nascita di un figlio, decisa indipendentemente da lui o contro di lui, può essere motivo di infermità, particolarmente psichica: e non si vede perchè debba, in ogni caso, considerarsi rilevante soltanto la salute della donna, in contrasto anche con il dettato dell'articolo 32, primo comma, della Costituzione, per il quale la salute è fondamentale diritto di ciascun individuo, senatore Masullo. Se i rilievi appena svolti concernono la disciplina della maternità nella famiglia, l'identità della *ratio* ed argomenti desumibili da una lettura non letterale dell'articolo 30, primo comma, della Costituzione sembrano consentire la formulazione

di conclusioni non dissimili per il concepito fuori del matrimonio. Rapportato alla legislazione vigente, il progetto di legge, a nostro giudizio, costituisce una deviazione profonda dall'antico e consolidato orientamento legislativo che si esprime nell'assicurare una articolata tutela al concepito, per di più in relazione agli interessi patrimoniali e, quindi, meno coesenziali della vita. Ma vi è di più: con il progetto di legge sottoposto al nostro esame la tutela della salute viene assunta ad esigenza idonea a legittimare l'interruzione del processo biologico della gravidanza, laddove non si nota eguale ispirazione ed eguale preoccupazione in tanta altra legislazione italiana, non meno rilevante ai fini della protezione della salute. Si pensi, signor Presidente, alla legislazione sulle attività produttive, dalla ICMESA all'Italsider. Del resto, chi potrebbe oggi negare che la salute sia il bene più esposto, in rapporto ai vari punti di labilità, dalle modalità complessive di articolazione della vita attuale? Invocare la salute per spegnere la vita del concepito, mentre non si pone alcun rimedio serio ai vari fattori che minacciano la salute e la stessa vita umana (si pensi all'inquinamento atmosferico, alla polluzione marina, alla condizione micidiale dei grandi agglomerati urbani), appare al cittadino, a tacere ogni riferimento all'osservanza della Costituzione, contraddittorio e incoerente e genera il dubbio, che noi abbiamo, che la decisione parlamentare vada e debba andare ben oltre le esigenze di porre rimedio al grave ed impegnativo fenomeno degli aborti clandestini.

P R E S I D E N T E . Senatore Mancino, ho il dovere di avvertirla che il suo tempo è esaurito.

M A N C I N O . Sto concludendo, signor Presidente. Vero è dunque che la soluzione del drammatico problema all'esame del Parlamento va trovata su altri piani, attraverso altre vie. Nel conflitto tra la vita del nascituro e la vita della madre, occorre determinare con serietà i casi e le garanzie per risolvere questo angoscioso dramma, secondo una valutazione illuminata ma non illu-

ministrativa o addirittura preconcetta. In ogni caso occorre avere per fermo che il problema di cui l'aborto clandestino è l'innaturale e mostruosa soluzione va risolto in via preventiva apprestando mezzi imponenti, diffondendo una responsabile coscienza sulla rilevanza umana e sociale della maternità, evitando soprattutto che l'aborto divenga e sia usato come mezzo per il controllo delle nascite.

Avere richiesto perciò, onorevoli colleghi, il non passaggio all'esame degli articoli non deve significare il rifiuto di un confronto che peraltro abbiamo voluto sempre, nonostante le provocazioni di taluni ambienti e l'alterigia culturale di tali altri, civile e composto, sulla sacralità stessa dei valori che abbiamo difeso e non possiamo, malgrado altri, rinunciare a difendere.

La legge, che incide su valori altamente morali e surrettiziamente in qualche punto ed esplicitamente in qualcun altro modifica aspetti sostanziali del nostro diritto civile, perviene a risultati che alcune forze popolari in ogni pubblica dichiarazione hanno sempre sostenuto di volere evitare: si è voluto andare al di là della stessa sentenza della Corte costituzionale e senza avere avuto il coraggio di affermarlo, vittime di un femminismo esasperato, si è liberalizzato l'aborto e al di sopra della stessa scienza medica si è voluto collocare la sovranità decisionale della donna, rimasta sola a dire l'ultima parola sulle sorti del concepito, anche quando essa è ancora bambina o addirittura interdotta.

La nostra proposta è decisamente contro un processo di degradazione di valori che anche da soli fanno la civiltà di un popolo. Ed è proprio per evitare di imboccare una china difficilmente poi ripercorribile in salita che insistiamo, convinti come siamo che lungo questo nostro percorso non incontriamo o non dovremmo incontrare solamente amici di fede comune, ma anche coloro che alla vita danno un uguale valore. In momenti come questi, difficilmente il consumismo esasperato, l'egoismo della persona, il senso libertario verso di sé e non già anche verso chi è già dentro di sé e dà segni

di presenza; in momenti come questi, tutto ciò, onorevoli colleghi, difficilmente, paga la società, che può migliorare se è capace di difendere i valori della vita e di rifiutare di affermare il diritto alla morte.

Se la nostra società vuole attingere ai valori eterni della vita, questa non è certo una legge di vita: e proprio perchè fermamente convinti di non poterla calare dentro il nostro ordinamento con i profondi contrasti che la caratterizzano — rispetto alla Costituzione e rispetto al diritto positivo — ne chiediamo il non passaggio all'esame degli articoli.

Quel che dovremo fare dopo non dipenderà solo da noi, ma anche da coloro che per convincimento morale e ricchezza culturale sanno che rimuovere le cause avrebbe un chiaro significato di inversione di tendenza rispetto alle attese non certo abortiste della parte sana del paese.

Sono queste, signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni per le quali voteremo a favore della proposta di non passaggio all'esame degli articoli. *(Vivi applausi dal centro, dalla destra e dall'estrema destra).*

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori De Vito, Fracassi, Valiante, Carollo, Scardaccione, Del Nero, Cravero, Faedo, Santi, Rampa, Trifogli, Bevilacqua, Treu, Ricci, Bompiani, Mazzoli, De Giuseppe, Mancino, Ruffino, Carraro, Busseti, Rossi Gian Pietro Emilio, Della Porta, Manente Comunale, Codazzi Alessandra, Noè, Senese Antonino, Vittorino Colombo (Veneto), Bombardieri, Longo, Beorchia, Degola, Signorello, D'Amico, Vettori, Accili, Rosi, Bausi, Santonastaso, Grazioli, Deriu e Salerno hanno richiesto che la votazione sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 483 sia fatta a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari ad accertare se i firmatari della richiesta sono presenti in Aula nel numero prescritto dal secondo comma dell'articolo 113 del Regolamento.

(I firmatari risultano presenti nel numero prescritto).

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. Coloro che intendono astenersi dovranno mettere le due palline, la bianca e la nera, insieme nella terza urna che è al centro tra le altre due.

Prego gli onorevoli senatori di prendere posto, perché procederemo allo scrutinio segreto mediante chiama.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello dei senatori.

P A Z I E N Z A, segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbadessa, Abis, Accili, Agnelli, Agrimi, Ajello, Albertini, Aletti, Amadeo, Anderlini, Andò, Andreatta, Ariosto, Artieri, Assirelli, Avellone, Ayassot,

Bacicchi, Balbo, Baldi, Barbaro, Barbi, Bartolomei, Basadonna, Basso, Bausi, Belinzona, Benaglia, Benassi, Benedetti, Beorchia, Bernardini, Bersani, Berti, Bertone, Bevilacqua, Boggio, Boldrini Arrigo, Boldrini Cleto, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Borghi, Branca, Brezzi, Brugger, Bufalini, Busseti, Buzio, Buzzi,

Cacchioli, Calamandrei, Campopiano, Carboni, Carnesella, Carollo, Carraro, Carri, Castelli, Catellani, Cazzato, Cebrelli, Cengarle, Cerami, Cervone, Chiaromonte, Chielli, Ciacci, Cifarelli, Cipellini, Coco, Codazzi Alessandra, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi, Colombo Renato, Colombo Vittorino (Lombardia), Colombo Vittorino (Veneto), Conterno Degli Abbati Anna Maria, Coppo, Cossutta, Costa, Cravero, Crollalanza,

Dal Falco, Dalle Mura, D'Amico, D'Angelosante, De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe,

Degola, Della Porta, Del Nero, Del Ponte, De Matteis, Deriu, De Sabbata, De Simone, De Vito, De Zan, Di Marino, Di Nicola, Donelli,

Fabbri, Faedo, Falcucci Franca, Federici, Fermariello, Ferralasco, Ferrucci, Finessi, Forma, Foschi, Fossa, Fosson, Fracassi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatti, Genovese, Gherbez Gabriella, Giacalone, Giacometti, Giovannetti, Giovanniello, Girotti, Giudice, Giust, Gonella, Gozzini, Grassini, Grazioli, Guarino, Gui, Gusso, Guttuso,

Iannarone, Innocenti,

Labor, Lapenta, La Valle, Lazzari, Lepre, Ligios, Li Vigni, Lombardi, Lombardini, Longo, Luberti, Lucchi Giovanna, Lugnano, Luzzato Carpi,

Macaluso, Maccarrone, Mafai De Pasquale Simona, Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Manno, Marangoni, Maravalle, Marchetti, Marcora, Margotto, Martinazzoli, Mascagni, Masullo, Mazzoli, Melis, Merzario, Mezzapesa, Milani, Mingozzi, Minnocci, Miraglia, Miroglio, Mitterdorfer, Modica, Mola, Morlino, Murmura,

Nencioni, Nenni, Noè,

Occhipinti, Orlando, Ossicini, Ottaviani,

Pacini, Pala, Parri, Pasti, Pastorino, Pazienza, Pecchioli, Pecoraro, Pecorino, Pedini, Pegoraro, Peluso, Peritore, Perna, Petrella, Pieralli, Pinna, Pinto, Pisanò, Piscitello, Pistillo, Pitrone, Pittella, Plebe, Pollastrelli, Pollidoro,

Rampa, Rapposelli, Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Riva, Rizzo, Roccamonte, Romagnoli Caretoni Tullia, Romania, Romanò, Romei, Romeo, Rosa, Rosi, Rossi Gian Pietro Emilio, Rossi Raffaele, Ruffino, Rufino, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santalco, Santi, Santonastaso, Sarti, Sassone, Scamarcio, Scardaccione, Scelba, Schiano, Schietroma, Scutari, Segnana, Segreto, Senese Antonino, Senese Ignazio, Sestito, Sgheri, Signorello, Signori, Smurra, Spadolini, Sparano, Spezia, Spitella, Squarcialupi Vera Liliana, Stammati,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tambroni Armaroli, Tanga, Tarabini, Taviani, Tedeschi, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Ti-

riolo, Todini, Tolomelli, Tonutti, Toros, Treu, Trifogli, Tropeano, Truzzi,

Urbani,

Valenza, Valiante, Valori, Vania, Vanzan, Venanzetti, Venanzi, Vernaschi, Veronesi, Vettori, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Villi, Vinay, Visentini, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe, Viviani,

Zavattini, Ziccardi, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Franco, Gronchi, Polli.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Sul risultato della votazione

P R E S I D E N T E . Rilevo che sul risultato della votazione i quattro segretari di turno non sono in grado di dare un giudizio univoco. Pertanto, in base all'articolo 18 del Regolamento, convoco la Giunta per il Regolamento per chiedere il parere sulla interpretazione del primo comma dell'articolo 118.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 17,30).

Porto a conoscenza dell'Assemblea i seguenti dati di fatto circa la votazione svoltasi a scrutinio segreto sulla proposta del senatore Carraro ed altri di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 483, recante norme sull'interruzione della gravidanza:

1) tutti i senatori segretari hanno concordato sul nome e sul numero dei senatori votanti, risultano di 310, riscontrando quindi che la maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta Carraro risultava di 156;

2) tutti i senatori segretari hanno accertato che nell'urna bianca i voti favorevoli sono stati 156 e i contrari 154; nell'urna nera, i favorevoli all'approvazione della proposta Carraro sono stati 157 ed i contrari 153. Perciò, in entrambi i casi, il risultato è stato favorevole all'approvazione della proposta Carraro;

3) tutti i senatori segretari hanno riscontrato che il totale delle palline bianche deposte e trovate nelle due urne era di 309, mentre quello delle palline nere era di 311. Tutti i senatori segretari convengono, al riguardo, che la disparità possa essere derivata dal fatto che uno tra i votanti abbia fatto uso di due palline nere, anzichè di una bianca e di una nera, portando per ciò alla differenza constatata tra i totali delle palline bianche e nere. Da ciò i senatori segretari sono arrivati alla conclusione che un errore è stato commesso ed hanno lasciato al Presidente, in applicazione del primo comma dell'articolo 118 del Regolamento, di decidere sul da farsi.

Poichè il primo comma dell'articolo 118, in caso di errore, attribuisce al Presidente la facoltà di annullare o meno la votazione, previo « apprezzamento delle circostanze », ho ritenuto di sentire il parere della Giunta per il Regolamento circa la portata della discrezionalità nell'apprezzamento delle circostanze, che la norma riconosce al Presidente.

Dopo tale consultazione e tenuto conto delle certificazioni dei senatori segretari sullo svolgimento dei fatti, ho ritenuto di dover apprezzare se la disparità riscontrata tra il totale delle palline bianche e quello delle palline nere fosse tale da incidere sulla determinazione della volontà espressa dall'Assemblea; volontà che in qualsiasi caso il Presidente ha il dovere di rispettare, di tutelare e di far rispettare.

A tale riguardo, ritengo che la volontà dell'Assemblea si sia manifestata in modo valido e inequivocabile. Infatti l'uso di due palline nere da parte di un senatore (anzichè di una bianca e una nera) ha portato esclusivamente alla disparità del numero dei voti favorevoli ritrovati nell'urna bianca (156) e in quella nera (157): e proprio ciò

sta a dimostrare che in entrambi i casi — e, in particolare, anche in quello meno favorevole alla proposta Carraro — la proposta stessa ha ottenuto la maggioranza dei voti richiesti per la sua approvazione.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo quindi il seguente risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli:

Senatori votanti	310
Maggioranza	156
Favorevoli	156
Contrari	154

Il Senato approva.

Sul calendario dei lavori

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i lavori del Senato, ricordo che la Conferenza dei presidenti dei Gruppi aveva fatto la riserva che, al termine dei lavori sulla legge che era in corso di esame, e cioè o nella sera di giovedì o nella giornata di venerdì, l'Assemblea si sarebbe riunita per esaminare i disegni di legge concernenti la inchiesta sull'ICMESA che erano già nel calendario precedente. Poichè, a seguito di quanto si è in precedenza verificato, si è resa libera la giornata di domani, propongo all'Assemblea che, in applicazione del calendario, alle ore 17 di domani il Senato tenga seduta, con all'ordine del giorno i suddetti disegni di legge sull'inchiesta per la ICMESA. Avverto che non avranno quindi luogo le sedute pomeridiana di oggi e anti-meridiana di domani.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PAZIENZA, segretario:

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che il disegno di legge speciale per il Friuli prevede, tra l'altro, per i contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni disastriati a seguito dei sismi del 1976, la sospensione dell'autotassazione ed il pagamento in 4 rate, senza interessi e senza spese di esazione, negli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, delle imposte relative ai redditi formati rispettivamente negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977;

che nello stesso sono previsti ulteriori modificazioni anche in campo fiscale;

che la legge non sarà operante e sufficientemente conosciuta per il 30 giugno 1977, termine ultimo per le denunce dei redditi prodotti negli anni 1975 e 1976;

che i contribuenti appena rientrati dalle zone di esodo invernali non sono in condizioni di provvedere a detto incumbente ed alla relativa documentazione,

si chiede di conoscere se il Governo non intende emettere con urgenza un decreto-legge che proroghi al 31 dicembre 1977 il termine per dette denunce per i cittadini aventi domicilio fiscale nei comuni per i quali il disegno di legge governativo, ora all'esame della Camera dei deputati, prevede la sospensione dell'autotassazione.

(3 - 00526)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

VALENZA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se il Ministro — in riferimento al fatto che si sta per decidere in via definitiva sulla modifica dell'iniziale progetto di ampliamento dell'aeroporto di Pantelleria, che prevede un massiccio sbancamento di colline naturali con vigneti ed abitazioni caratteristiche, nonostante che l'isola sia sottoposta a vincolo paesaggistico — non intenda intervenire tempestivamente, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni, visto che il Governo (il quale pur si è pronunciato a

favore della revisione del progetto in questione) esita ad applicare tale orientamento.

(4 - 01093)

BARBARO. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'esistenza di dati relativi a danni di ordine medico, a carico dei parenchimi renale ed epatico e dei disturbi della conduzione cardiaca, che sarebbero stati rilevati da controlli in corso tra gli operai dell'ANIC e nella popolazione di Manfredonia colpiti dall'inquinamento di anidride arseniosa fuoriuscita a seguito dello scoppio della colonna dello stabilimento ANIC di Manfredonia.

Sempre secondo gli elementi rilevati, mentre in taluni casi tali lesioni sarebbero in via di regressione, in altri non pochi casi si sarebbero stabilizzate, lasciando prevedere la persistenza di postumi invalidanti.

Per quanto riguarda i controlli sanitari, limitatamente alle notizie di cui l'interrogante è in possesso, risulterebbe che solo 800 dei 2.000 addetti allo stabilimento ANIC sarebbero stati sottoposti a controlli medici e clinici, mentre le circa 3.000 unità della popolazione colpita sono rimaste escluse da qualsiasi indagine o controllo.

Poichè l'arsenico ha azione cancerogena ed esiste quindi anche la possibilità che in un prossimo futuro abbiano a verificarsi casi di neoplasia della cute e dell'apparato respiratorio, l'interrogante chiede che venga istituzionalizzato un servizio di controllo periodico delle circa 5.000 unità contaminate, da eseguirsi da parte di organi pubblici, coordinati dall'ente Regione, d'intesa con il Ministero della sanità.

(4 - 01094)

SCAMARCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare a proposito della dichiarazione resa dal presidente della Commissione tributaria di primo grado presso il Tribunale di Trani (Bari).

Il presidente di quella Commissione ha dichiarato l'interruzione dell'attività giuri-

sdizionale perchè « la Commissione non è agibile per mancanza di fondi ».

La situazione delle Commissioni tributarie era da tempo insostenibile per i ritardi con i quali venivano accreditati gli acconti trimestrali dall'Intendenza di finanza di Bari (per un ammontare annuo complessivo di lire 2.300.000). Ma se questo può rientrare nella normale (purtroppo) inefficienza burocratico-amministrativa dell'apparato tributario statale, sembra assurdo che, a fronte delle dichiarazioni del Governo sull'impegno per un più efficace funzionamento delle strutture preposte all'accertamento tributario contro il fenomeno dell'evasione fiscale, i « normali ritardi » invece di essere recuperati si aggravino fino a pretendere dalla serietà dei funzionari anticipazioni personali e sacrifici che alla fine risultano vanificati dall'incredibile persistente disinteresse dimostrato dall'Amministrazione statale, alla quale in prima istanza è imputabile l'inagibilità di un organismo vitale per lo Stato e le istituzioni democratiche.

(4 - 01095)

PINNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che circa 50 lavoratori edili rischiano d'essere licenziati dall'impresa degli ingegneri Cherchi e Sanna di Oristano per intralci di natura burocratica che ostacolano l'esecuzione del progetto CASMEZ-ASE/104 relativo alla « costruzione del Centro dei servizi culturali con annessa biblioteca » in Oristano.

Infatti, esperite le formalità di rito con la gara di appalto del 16 aprile 1977, il comune aggiudicava alla cennata impresa i lavori, il cui fabbricato sarebbe dovuto sorgere nell'area di proprietà comunale nell'Orto sperimentale (viale Repubblica) dopo l'abbattimento di un gruppo di alberi di alto fusto per dar luogo alla costruzione. Ma un postumo ripensamento ha portato la Amministrazione comunale a traslare il fabbricato di circa 100 metri nella stessa area: detto spostamento è stato dal comune portato a conoscenza della CASMEZ, la quale

pare debba sottoporlo ad approvazione da parte del consiglio di amministrazione. Successivamente, avvenuta detta approvazione, la CASMEZ dovrà comunicarla al comune, il quale, a sua volta, dovrà predisporre il tipo di frazionamento del terreno e darlo alla CASMEZ in « diritto di superficie » mediante deliberazione che invierà alla CASMEZ stessa.

Espletato quanto sopra riferito, la CASMEZ dovrà ratificare, comunicandola al comune, la gara d'appalto esperita. Dopo queste formalità potranno essere consegnati i lavori all'impresa aggiudicatrice.

Ove tale deliberazione non venisse presa immediatamente i 50 lavoratori rischiano di essere licenziati, con gravi conseguenze per l'economia oristanese già duramente colpita dal fenomeno della disoccupazione.

L'interrogante chiede, pertanto, quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda predisporre per evitare il cennato pericolo.

(4 - 01096)

ROCCAMONTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se e quali provvedimenti sono stati predisposti per far fronte alla situazione determinatasi nella zona di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, che sono interessati alla realizzazione della variante alla strada statale n. 18.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se risponde a verità la notizia apparsa sulla stampa nazionale il 13 maggio 1977, secondo la quale tale variante non verrebbe realizzata in quanto il suo costo si riterrebbe eccessivo.

A parte ogni altra considerazione di ordine sociale e politico, l'interrogante domanda come si possa determinare un simile orientamento in seno ad un organismo appositamente creato per lo sviluppo delle aree depresse del Mezzogiorno d'Italia, dopo che tutti i progetti dell'opera sono stati vagliati da appositi organismi tecnici, e cosa possa intendersi per « costo eccessivo » quando trattasi di opere pubbliche che scendono

nel vivo della realtà sociale di una regione come la Campania.

(4 - 01097)

PINNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che l'interrogante già nella scorsa legislatura si era fatto carico di interrogare il Ministro per la mancata istituzione della Camera di commercio di Oristano, senza peraltro ottenere alcun chiarimento;

rilevato che circolano con sempre maggiore insistenza voci secondo le quali reali motivi ostativi per la cennata nomina risiederebbero nel fatto che la scelta non è caduta su uomini di gradimento del Ministero;

accertato che le organizzazioni professionali da tempo hanno segnalato terne di nominativi veramente rispondenti alla presidenza della Camera di commercio, i cui uffici, dopo anni dall'istituzione della quarta provincia sarda, con capoluogo in Oristano, risultano paralizzati, con grave nocuo-mento per gli artigiani e i commercianti,

si chiede di conoscere quando il Ministro ha intenzione di emanare il decreto per la nomina del presidente, in armonia con le leggi dello Stato.

(4 - 01098)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3-00511 del senatore Aletti;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

n. 3-00512 dei senatori Federici e Bertone;

n. 3-00514 del senatore Finessi.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 8 giugno 1977**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 8 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Deputati **SERVELLO** ed altri; **MALAGUGINI** ed altri; **ANIASI** ed altri. — Inchiesta parlamentare sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento **ICMESA** e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali (665) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LUZZATO CARPI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta per l'accertamento delle responsabilità sul disastro causato dalla nube tossica in provincia di Milano (94).

MERZARIO ed altri. — Inchiesta parlamentare sugli incidenti verificatisi negli stabilimenti **ICMESA** di Seveso (Milano) e **ANIC** di Manfredonia (Foggia), sullo stato di inquinamento esistente nella zona industriale di Priolo-Melilli (Siracusa) e sulle attività industriali comportanti l'impiego e la produzione di materiali, procedimenti o strumenti pericolosi o inquinanti (220).

La seduta è tolta (ore 17,40).

Dott. **PAOLO NALDINI**

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari